

**I Servizi per
Disabili Sensoriali
della Città di Torino
e
informazioni utili**

Settore Integrazione Educativa

Divisione Servizi Educativi via Bazzi, 4 – 10152 Torino

Città di Torino
Assessore alle Risorse Educative: Luigi Saragnese

Divisione Servizi Educativi
Direttore: Aldo Garbarini

Settore Integrazione Educativa
Dirigente: Carla Bonino

A cura di:
Generosa Barletta; Ina Calbi; Dario Falco; Anna Lodi; Paola Maina; Rosanna Mano

Hanno collaborato: Renzo Abbate; Guido Daddato; Carmela Oliveri; Maria Piazza; Adriana Rosso; Giuseppe Sabatino; Egle Verdura; Maria Re.

Edizione fuori commercio © Città di Torino – dicembre 2008

Presentazione

Auspiciando di fare cosa utile abbiamo pensato di rispondere, attraverso questo “Notiziario”, alle domande più frequenti che sono state poste dalle famiglie che fruiscono del Servizio per Minori con Disabilità Sensoriali e dei Centri di Documentazione Non Vedenti e sulla Sordità della Città di Torino.

L’obiettivo che ci siamo posti è di facilitare la ricerca di informazioni relativamente alle problematiche connesse con la disabilità sensoriale.

Una rappresentazione più organica, approfondita e priva di lacune è presente sul sito della Città di Torino - Informa disAbile – redatto dal Servizio Passepartout, al seguente indirizzo: <http://www.comune.torino.it/pass/php/4/index.php> dove sarà pubblicata e periodicamente aggiornata, nella Sezione Servizi Educativi, anche la presente raccolta di informazioni, per la quale non sono previsti ulteriori aggiornamenti in formato cartaceo.

Per gli aggiornamenti successivi confidiamo sui vostri commenti e sulle notizie da pubblicare che vorrete inviarci, solo con la collaborazione di molti riusciremo a costruire le condizioni migliori per l’integrazione di tutti nella società e lo sviluppo di una comunità informata, accogliente e solidale.

Sarà nostra premura informarvi tempestivamente sugli indirizzi e-mail ai quali inviare le vostre osservazioni, nel frattempo, potete utilizzare i seguenti:

centrononvedenti@comune.torino.it

cdaudiolesi@comune.torino.it

Presentazione

Indice

I Servizi per disabili sensoriali

SERVIZIO PER MINORI CON DISABILITA' SENSORIALI	pag.	8
CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI	pag.	11
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLA DISABILITA'	pag.	13

Informazioni utili

LA SCELTA DEL PEDIATRA E DELLE FIGURE SPECIALISTICHE	pag.	16
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE A TORINO	pag.	17
CERTIFICAZIONE	pag.	19
STATO DI HANDICAP E STATO DI HANDICAP GRAVE	pag.	19
DEFINIZIONE DI INVALIDO CIVILE	pag.	21
DEFINIZIONE DI CIECO CIVILE ASSOLUTO E PARZIALE	pag.	21
DEFINIZIONE DI SORDO	pag.	22
STRUTTURE PUBBLICHE PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E INTERVENTI DI RIABILITAZIONE	pag.	23

Prestazioni ai ciechi

PENSIONE NON REVERSIBILE CIECHI ASSOLUTI	pag.	26
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI	pag.	26
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO TRAMITE OBIETTORI DI COSCIENZA	pag.	27
PENSIONE NON REVERSIBILE CIECHI PARZIALI O VENTESIMISTI	pag.	28
INDENNITÀ SPECIALE PER I CIECHI PARZIALI	pag.	29
ASSEGNO VITALIZIO PER CIECHI DECIMISTI	pag.	29

Prestazioni ai sordi

IL REQUISITO SANITARIO	pag.	32
PENSIONE NON REVERSIBILE	pag.	33
TRASFORMAZIONE DELLA PENSIONE IN ASSEGNO SOCIALE (EX PENSIONE SOCIALE)	pag.	33
INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE	pag.	34
INDENNITÀ DI FREQUENZA MINORENNI	pag.	35

Agevolazioni lavorative

STATO DI HANDICAP E AGEVOLAZIONI	pag.	38
PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI IN CONDIZIONI DI GRAVITÀ	pag.	39
PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ASTENSIONE FACOLTATIVA PER LAVORATORI CHE ASSISTONO MINORI DI 3 ANNI CON HANDICAP	pag.	41
RIPOSI ORARI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FIGLI MINORI DI 3 ANNI CON HANDICAP	pag.	42
PERMESSI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FIGLI MINORI TRA I 3 E I 18 ANNI CON HANDICAP	pag.	42
PERMESSI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FIGLI MAGGIORENNI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ	pag.	46
PERMESSI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ	pag.	48
CONGEDO RETRIBUITO DI 2 ANNI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FIGLI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ	pag.	49
PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE E TRASFERIMENTO PER IL LAVORATORE DISABILE	pag.	50
PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE E TRASFERIMENTO PER IL LAVORATORE CHE ASSISTE UN FAMILIARE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ	pag.	51
ALTRE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE	pag.	52

Collocamento al lavoro

NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI	pag.	54
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI PARTICOLARI CATEGORIE	pag.	56

Diritto allo studio e Università

LA LEGGE N. 104 DEL 1992 E IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	pag.	60
GRUPPI DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	pag.	65
FIGURE PROFESSIONALI E ATTIVITA' CHE GARANTISCONO L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	pag.	66
UNIVERSITÀ	pag.	73
TESTI SCOLASTICI E LA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI DI MONZA	pag.	75

Protesi e cure

ESENZIONE DAL TICKET	pag.	80
PROTESI E AUSILI	pag.	81
IMPIANTO COCLEARE	pag.	84
AGEVOLAZIONI SPECIFICHE PER SORDI	pag.	86

Indirizzi utili

pag. 86

Associazioni

pag. 90

Allegati:

“GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI aggiornata con la normativa in vigore a maggio 08”

Modulistica

Centro di Documentazione Non Vedenti: scheda richiesta testi scolastici

Biblioteca di Monza: modelli A/1, A/2, “B” e “C” richiesta di testi scolastici

INPS: permessi parentali Mod. Hand 1 (genitori di Minori)

INPS: permessi parentali Mod. Hand 2 (genitori di Maggiorenni/Familiari)

INPS: Mod. Hand 3 (permessi lavoratori in condizione di disabilità grave)

INPS: Mod. Hand 4 (congedo straordinario genitori per assistere figli o affidati con disabilità grave)

INPS: Mod. Hand 5 (congedo straordinario per assistere fratelli o sorelle con disabilità grave)

I Servizi per disabili sensoriali

SERVIZIO PER MINORI CON DISABILITA' SENSORIALI

Sede: Via Bazzi, 4 –10152 Torino (è previsto il trasferimento presso i locali dell'ex Prinotti in c.so Francia, 73 – 10138 Torino)

Telefono: 011 442.63.87 oppure 442.63.67; Cell. 349 416.18.61

Fax: 011 442.63.69

e-mail: rosanna.mano@comune.torino.it

luisa.colluto@comune.torino.it

Orari di apertura: da lunedì a venerdì ore 8,00 - 16,00

ATTIVITA'

Il Servizio per minori con disabilità sensoriali si configura come un insieme di interventi socio educativi ed abilitativi a favore dei minori sordi, ciechi e ipovedenti gravi residenti nel territorio cittadino. Comporta la realizzazione di un progetto individualizzato coerente, in sinergia con la scuola e i servizi di Neuropsichiatria Infantile e di riabilitazione delle Asl cittadine, secondo la metodologia del lavoro di rete. Alla definizione del progetto, declinato in obiettivi concreti e verificabili, agli incontri di verifica iniziali, intermedi e finali, annualmente organizzati, partecipano la famiglia e i servizi della rete che hanno in carico il minore disabile sensoriale. Particolare attenzione è data sia agli aspetti legati alla prevenzione sia alla realizzazione di un intervento il più possibile precoce per sviluppare, sin dalla primissima infanzia, il cosiddetto "potenziamento compensativo" che consente, nonostante la presenza della disabilità, la riduzione dell'handicap ad essa collegato nello svolgimento delle normali funzioni della vita quotidiana.

In particolare si articola in:

- a) Interventi educativi di **mediazione alla comunicazione**;
- b) Interventi **educativi di aiuto didattico e all'autonomia**;
- c) Interventi **educativi di prevenzione**.

L'intervento educativo è previsto per un monte ore settimanale pari a 10 ore per ciascun utente, per la durata del calendario scolastico, fino al termine del percorso di studio dell'istruzione secondaria superiore.

L'articolazione dell'orario avviene sulla base degli obiettivi individuati nel progetto individuale, previo accordo con la rete dei servizi, l'utente e/o la famiglia.

Gli interventi messi in atto, attraverso la presa in carico diretta del minore disabile sensoriale, perseguono i seguenti specifici obiettivi:

- sviluppo di adeguate capacità di comunicazione e relazione con gli altri e con l'ambiente;
- acquisizione di livelli di autonomia personale adeguati all'età e relativo mantenimento nel tempo;
- sostegno e rinforzo al nucleo familiare.

DESTINATARI

Gli interventi educativi di **mediazione alla comunicazione** sono rivolti a:

- minori con sordità gravissima (deficit oltre 85 dB);
- minori con sordità grave (deficit compreso tra 65 dB e 85 dB per le frequenze 500 - 1000 - 2000 Hz);
- minori con deficit uditivo inferiore ai 65 dB ma con patologie di tipo degenerativo (da valutare attentamente e con dettagliata documentazione);

Gli interventi **educativi di aiuto didattico e all'autonomia** sono rivolti a:

- minori ciechi totali e parziali con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione lenti e il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%;
- minori ipovedenti gravi con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione lenti e il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%;
- minori ipovedenti con un residuo visivo superiore se ci sono fattori che limitano di molto l'autonomia della persona (es. ridotta ampiezza del campo visivo) oppure quando la patologia è sicuramente di tipo degenerativo;

Gli interventi **educativi di prevenzione** sono rivolti a minori pluriminorati, in cui la sordità o il deficit visivo sia l'aspetto prevalente rispetto alla disabilità, limitatamente alla prima e seconda infanzia.

ACCESSIBILITA'

La struttura è accessibile ai cittadini con disabilità motoria.

MODALITA' DI ACCESSO

Al Servizio si accede secondo l'iter seguente:

- segnalazione, da parte dei servizi di Neuropsichiatria infantile o dei Servizi sociali territoriali, dei bisogni rilevati al servizio per minori con disabilità sensoriali che ha sede di via Bazzi, 4 - Torino (è previsto il trasferimento in c.so Francia, 73);
- relazione di presentazione del caso corredata della documentazione medica che accerta la disabilità sensoriale e gli eventuali residui visivi o uditivi;
- presa in carico degli aventi diritto secondo la procedura di accreditamento che comporta:
 - a. colloquio con la famiglia;
 - b. scelta dal Registro di accreditamento dell'agenzia educativa che realizzerà il servizio;
 - c. eventuale discussione in specifica Commissione (Unità Valutativa Handicap o Unità Valutativa Minori) che deciderà l'inizio dell'intervento educativo o l'inserimento in lista d'attesa.

MEZZI PUBBLICI

3, 4, 12, 16, 18, 27, 63, 63barr.

PARCHEGGI

E' possibile parcheggiare gratuitamente o a pagamento (posteggio sotterraneo) nelle vicinanze.

NOTIZIE UTILI

Le Agenzie Educative attualmente iscritte al Registro di Accreditamento per la realizzazione degli interventi nella Città di Torino sono:

- ❖ **A.QUA s.c.s a r.l. – ONLUS** (iscritta alle Sezioni A e B) via Savoia 11, 10064 Pinerolo. Tel. 0121 37.75.84. Fax 0121 37.13.42. E-mail: a.qua@consorziocoesa.it
- ❖ **Allegro con Moto Società s.c.s. a r.l. ONLUS** (iscritta alla Sezione A) via A. Fontanesi, 4/C, 10153 Torino. Tel. 011 839.55.10/011 817.30.49. Fax 011 814.60.56. E-mail: coordinamento@allegroconmoto.it

- ❖ **A.p.r.i. - Servizi (onlus)** (iscritta alla Sezione B) via Cellini, 14, 10126 Torino. Tel. 011 664.86.36. Fax 011 664.16.56. E-mail: apri@ipovedenti.it
- ❖ **Cittattiva s.c.s. – O.N.L.U.S.** (iscritta alle Sezioni A e B) v.le Fiume, 15, 10023 Chieri. Tel. 011 942.49.06. Fax 011 949.09.80. E-mail: posta@cittattiva.it
- ❖ **Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus** (iscritta alla Sezione A) st. della Pellerina, 22/7, 10146 Torino. Tel. 011 71.01.14. Fax 011 779.27.85. E-mail: posta@coopfrassati.com
- ❖ **Coop. Sociale Il Margine S.C. a R.L. (ONLUS)** (iscritta alla Sezione A) via Eritrea, 20, 10042 Torino. Tel. 011 403.24.21. Fax 011 411.25.90. E-mail: margine@tiscalinet.it
- ❖ **IL PUNTO S.C.S. ONLUS Cooperativa Sociale** (iscritta alle Sezioni A e B) via Dora, 4, 10099 San Mauro T.se. Tel. 011 821.08.33. Fax 011 821.08.33. E-mail: ilpuntocoop@libero.it
- ❖ **I.Ri.Fo.R. O.N.L.U.S. Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione** (iscritta alla Sezione B) C.so Vittorio Emanuele II, 63, 10128 Torino. Tel. 011 562.80.28/53.26.83/53.55.67. Fax 011 561.75.83. E-mail: uicto@uiciechi.it
- ❖ **Istituto dei Sordi di Torino** (iscritta alle Sezioni A e B) viale S. Pancrazio, 65, 10044 Pianezza. Tel. 011 967.63.17. Fax 011 967.70.48. E-mail: educativa@istitutosorditorino.org
- ❖ **SANABIL s.c.s. Cooperativa Sociale – ONLUS** (iscritta alla Sezione A) via del Carmine, 4, 10122 Torino. Tel. 011 436.93.44. Fax 011 460.14.69. E-mail: sanabil@libero.it

N.B.:

La **Sezione A** è relativa al sostegno educativo di mediazione alla comunicazione per le persone sorde.

La **Sezione B** è relativa al sostegno educativo di aiuto didattico e all'autonomia per le persone cieche e ipovedenti gravi.

Il Servizio è gratuito. Implica sempre una richiesta formale da parte della famiglia.

CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI

Sede: Via Nizza, 151 – 10126 TORINO
Telefono: 011 442.89.75
Fax: 011 442.89.64
e-mail: centrononvedenti@comune.torino.it

Orario di apertura: da lunedì a giovedì ore 9,30 – 12,30/14,00 – 16,00; venerdì ore 9,30 – 14,00. Si riceve su appuntamento.

IL CENTRO REGIONALE di DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI della Città di Torino è un servizio pubblico a carattere educativo, rivolto a tutti i cittadini ciechi e ipovedenti e a tutti coloro che hanno interesse, a vario titolo, a conoscere e approfondire le tematiche connesse alla cecità.

ATTIVITA'

Il Centro in particolare:

- svolge attività di prevenzione, sostegno ed orientamento alle famiglie, seguendo il bambino cieco o ipovedente nelle varie tappe della crescita, valutandone i bisogni;
- attua programmi rieducativi individualizzati e globali per bambini e adulti;
- collabora con le strutture pubbliche e private presenti sul territorio per gli interventi riabilitativi integrati;
- supporta l'integrazione scolastica tramite consulenze agli insegnanti; fornitura di testi scolastici e materiali didattici specifici; osservazioni dirette agli alunni;
- promuove corsi di formazione e aggiornamento per docenti ed operatori del settore;
- organizza attività ricreative, culturali, momenti di incontro fra giovani, anche con il concorso del volontariato civico;
- cura l'integrazione sociale dei ciechi;
- documenta e divulga la materia tiflogica;
- organizza eventi per la presentazione di innovazioni tecnologiche e momenti di lettura con gli autori di libri, trascritti in Braille dall'Ufficio Trascrizione del Centro, a disposizione del pubblico presso la Biblioteca Braille.

Oltre alla Biblioteca Braille, sono presenti una biblioteca a caratteri ingranditi, una biblioteca tiflogica specializzata (Biblioteca – Emeroteca – Audiovideoteca) ed un'esposizione permanente di ausili (ausilioteca).

L'elenco dei testi presenti nella biblioteca Braille è consultabile in sede o sul sito delle biblioteche civiche della Città di Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/non_vedenti/index.html

Il prestito dei libri è gratuito, con ritiro diretto in sede o tramite spedizione postale e si ottiene previa semplice adesione.

La biblioteca Braille è aperta tutti i giorni con i seguenti orari:

- Lunedì, mercoledì e venerdì 9,30 - 12,30;
- Martedì e giovedì 9,30 - 12,30; 14,00 - 16,00.

In caso di necessità particolari, è possibile concordare un orario diverso.

SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO

Il cittadino, può richiedere:

- consulenza scolastica;
- attività di formazione e aggiornamento;
- corsi di lettura e scrittura Braille;

- corsi di orientamento e mobilità;
- corsi di autonomia e abilità quotidiane;
- materiale tiflodidattico e addestramento all'uso;
- testi scolastici a carattere Braille/ingranditi.

DESTINATARI

- cittadini ciechi e ipovedenti di ogni età;
- studenti ciechi e ipovedenti della scuola dell'obbligo e superiore;
- familiari di soggetti ciechi o ipovedenti;
- insegnanti di sostegno e di classe, educatori, famiglie, volontariato;
- enti, associazioni;
- cittadini interessati.

MODALITA' di ACCESSO

I cittadini possono accedere al servizio tramite richiesta scritta o prenotazione telefonica.

ACCESSIBILITA'

Il Centro è accessibile ai disabili ed è raggiungibile tramite rampa d'accesso con mancorrenti su entrambi i lati del percorso.

Al piano terra dispone di un servizio igienico per disabili motori.

MEZZI PUBBLICI

34 – 35 – 1 – 17 – 47 – 66: fermata piazza Carducci

18: fermata piazza Graf

Taxi: postazione in piazza Carducci, a c.ca 50 metri dall'ingresso del Centro, utilizzabile autonomamente dal cittadino cieco.

PARCHEGGI

E' possibile parcheggiare gratuitamente o a pagamento (zona blu) nelle vicinanze.

NOTIZIE UTILI

Scadenze:

- iscrizione ai Corsi di formazione e aggiornamento, Corsi Braille e altri: entro l'avvio delle attività, secondo le indicazioni comunicate ai soggetti interessati;
- fornitura dei testi scolastici a caratteri Braille e ingranditi: entro il 31 marzo di ogni anno (rif. Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 2123 del 21 febbraio 2008 con oggetto "*Adozione libri di testo per alunni con disabilità visiva*").

Le proposte educative del Centro Regionale Documentazione Non Vedenti vengono annualmente inserite in "Crescere in città" (programmazione generale che i Servizi Educativi della Città di Torino propongono alle scuole torinesi), consultabile al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/crescere-in-citta).

Presso il Centro Documentazione Non Vedenti é in previsione, con la collaborazione di quanti vorranno partecipare, la realizzazione di libri tattili per bambini (con immagini a rilievo) e la sperimentazione di laboratori a supporto dell'autonomia individuale.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLA SORDITA'

Sede: Via De Stefanis, 20 – 10146 Torino (è previsto il trasferimento presso i locali dell'ex Prinotti di C.so Francia, 73 – 10138 Torino)

Telefono: 011 220.50.88

Fax: 011 226.11.46

e-mail: cdaudiolesi@comune.torino.it

Orario di apertura: da lunedì a venerdì ore 9.00 - 16,00. Si riceve su appuntamento.

ATTIVITA'

Il Centro fornisce:

- informazioni sulle problematiche riguardanti la sordità e la sordocecità;
- consulenze didattiche a docenti della scuola di ogni ordine e grado per la stesura del PEI e la programmazione di percorsi educativo-didattici;
- materiale didattico specifico per gli studenti sordi;
- consulenze a ditte che assumono persone sorde;
- bibliografie e consultazione di testi, riviste e normative.

Inoltre:

- promuove corsi di formazione e aggiornamento per docenti ed operatori del settore;
- laboratori;
- collabora con Enti e Associazioni che si occupano di sordità;
- si propone come punto di incontro per le famiglie.

SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO

Il cittadino, può richiedere:

- consulenza scolastica;
- attività di formazione e aggiornamento;
- materiale didattico.

DESTINATARI

Persone sorde e loro famiglie; scuole di ogni ordine e grado; Ditte, Enti; Associazioni per problematiche relative alla sordità.

MODALITA' DI ACCESSO

Al Servizio si accede previo appuntamento.

ACCESSIBILITA'

L'attuale struttura di via De Stefanis non è accessibile ai cittadini con disabilità motoria e in carrozzina.

MEZZI PUBBLICI

9, 12, 31, 60, 72, 77.

PARCHEGGI

E' possibile parcheggiare gratuitamente nelle vicinanze.

NOTIZIE UTILI

Il Servizio è gratuito. Implica sempre una richiesta formale da parte degli interessati.

Le proposte educative del Centro di Documentazione sulla Sordità vengono annualmente inserite in “Crescere in città” (programmazione generale che i Servizi Educativi della Città di Torino propongono alle scuole torinesi), consultabile al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/crescere-in-citta).

Presso il Centro di Documentazione è in previsione, con la collaborazione di quanti vorranno partecipare, la realizzazione di laboratori a supporto della comunicazione e di approfondimento delle problematiche adolescenziali.

Informazioni utili

LA SCELTA DEL PEDIATRA E DELLE FIGURE SPECIALISTICHE

I genitori conoscono meglio di tutti i loro figli e hanno la capacità e il diritto di prendere decisioni per loro conto nel campo educativo.

Quando i bambini sono ancora piccoli	<ul style="list-style-type: none">• Il primo passo è la scelta del Pediatra. Presso l'ASL di zona, o a quella corrispondente al domicilio della famiglia, è esposto l'elenco dei Pediatri iscritti all'Albo del Servizio Territoriale, tra cui scegliere il più idoneo. Con questa scelta il bambino sarà automaticamente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.• Se ci si trova fuori dal Comune di residenza e si ha bisogno di un Pediatra, si può chiedere l'assistenza della Guardia Medica o di un Pediatra convenzionato.
L'assistenza fuori dal territorio regionale è a pagamento	<ul style="list-style-type: none">• Si può successivamente richiedere un rimborso parziale allo sportello del Distretto Sanitario, presentando la ricevuta del pagamento.
Perché è importante la figura del Pediatra?	<ul style="list-style-type: none">• E' colui che farà la prima diagnosi e seguirà per qualche anno l'iter dello stato clinico del bambino. Il Pediatra può richiedere esami diagnostici mirati per una migliore valutazione di eventuali deficit sensoriali.
Le figure specialistiche	<ul style="list-style-type: none">• la famiglia può rivolgersi ai Servizi di Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.) delle ASL di zona o presso i Centri sanitari di neuroftalmologia o audiologia presenti sul territorio. La visita specialistica è necessaria, oltre che per una diagnosi precoce della disabilità, per richiedere la certificazione di stato di handicap e la certificazione di gravità.

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE A TORINO

Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPI) appartiene al Servizio Sanitario Nazionale che è articolato in Aziende Sanitarie Regionali denominate ASL. Le ASL hanno lo scopo di tutelare la salute delle persone e delle comunità, attraverso attività di prevenzione, cura e riabilitazione.

All'interno della struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile operano i seguenti professionisti:

- neuropsichiatri infantili
- psicologi
- logopedisti
- terapisti della neuropsicomotricità
- assistenti sanitari
- assistenti amministrativi

La Struttura Complessa NPI svolge le seguenti **Attività Specialistiche:**

- Visita Specialistica Neuropsichiatrica
- Esami Neurofisiologici:
 - Elettroencefalogramma
 - Video Elettroencefalogramma
 - Potenziali Evocati
- Colloqui
- Psicodiagnosi
- Psicoterapia Individuale, Familiare e di Gruppo
- Valutazione e Rieducazione Logopedica
- Valutazione e Riabilitazione Neuromotoria
- Ambulatorio Epilessia
- Ambulatorio Malattie Neuromuscolari

Per tali prestazioni il cittadino può rivolgersi, per informazioni, all'ambulatorio territoriale di riferimento.

L'accesso avviene in base alla residenza mediante **appuntamento**.

Il servizio é gratuito.

Neuropsichiatria Infantile	Indirizzo	Telefono
ASL TO1	Via San secondo 29 bis	011 566.23.66
ASL TO1	Via Lombroso, 16	011 566.33.00 / 297
ASL TO1	Via Alassio, 36/E	011 566.38.34 / 810
ASL TO1	Via Farinelli, 25	011 566.41.23
ASL TO1 Ospedale Martini	Via Tofane, 71	011 709.52.547
ASL TO1	Via Nuoro, 31	011 311.27.63
ASL TO1	Via Spalato, 15	011 709.54.532
ASL TO2	Via Carrera, 81	011 72.48.21
ASL TO2	Via Asinari di Bernezzo, 98	011 71.54.82
ASL TO2	Piazza Montale, 10	011 73.59.76 / 73.92.395
ASL TO2	Via Stradella, 203	011 25.35.55
ASL TO2	Via Sospello, 139/3	011 220.55.00
ASL TO2	Via Tamagno, 5	011 248.13.36
ASL TO2	Via Cavezzale, 6	011 812.22.54
ASL TO2 Ospedale M. Vittoria	Via Cibrario, 72	011 439.32.58
A.O Ordine Mauriziano	Largo Turati, 62	011 508.23.82
Ospedale Infantile Regina Margherita	Piazza Polonia, 94	011 313.44.44

CERTIFICAZIONE

I cittadini disabili sensoriali o i loro familiari per accedere agli interventi di aiuto previsti in loro favore (educativi, sociali, riabilitativi, congedi parentali, agevolazioni fiscali, provvidenze economiche ecc.) hanno bisogno delle certificazioni indicate nella legge 104/1992.

STATO DI HANDICAP E STATO DI HANDICAP GRAVE

La “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (legge n. 104 del 1992) detta i principi del nostro ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona disabile e definisce:

- persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3, comma 1);
- la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza delle minorazioni, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative (art. 3, comma 2).

La certificazione dello **stato di handicap** consente di accedere a

Prestazioni di assistenza sociale, sanitaria e previdenziale
Protesi e ausili tecnici
Diritto all’informazione, allo studio, servizi educativi e sociali
Sostegno di comunità alloggio, case-famiglia, servizi residenziali
Integrazione nel mondo del lavoro
Fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato
Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
Agevolazioni tributarie e fiscali (v. opuscolo allegato)

Qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume **connotazione di gravità** (art. 3, comma 3). Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

La certificazione dello **stato di handicap grave** consente di accedere a:

Prestazioni di assistenza sociale, sanitaria e previdenziale
Protesi e ausili tecnici
Soggiorno all'estero per cure
Diritto all'educazione e all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; assegnazioni di docenti specializzati (insegnanti di sostegno)
Sostegno di comunità alloggio, case-famiglia, servizi residenziali
Integrazione nel mondo del lavoro
Scelta e trasferimento della sede lavorativa
Agevolazioni lavorative: permessi giornalieri o mensili
Fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato
Agevolazioni tributarie e fiscali (v. opuscolo allegato)
Prolungamento dell'astensione facoltativa per i genitori

La certificazione di handicap o di handicap grave non deve essere confusa con la certificazione di invalidità civile.

Lo stato di invalidità costituisce il titolo per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 104 (es. pensione di invalidità e accompagnamento).

L'invalidità civile è quell'invalidità che il nostro legislatore considera in quanto tale e non in quanto connessa a ben specifiche cause determinatrici:

- la legge n. 118 del 1971 considera mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, la cui capacità lavorativa sia ridotta di almeno un terzo o che, se minori di anni 18, abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
- il decreto legislativo n. 509 del 1988 prevede che le minorazioni congenite o acquisite comprendano gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.

Il parametro valutativo è quindi quello della riduzione della capacità lavorativa, individuata e ponderata secondo i criteri ed i parametri indicati nella "*Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità*" approvata con decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992 (G.U. 16 dicembre 1994 n. 293).

Lo stato di handicap è accertato da Commissioni mediche integrate da un operatore sociale, oltreché da un esperto nei casi da esaminare.

L'accertamento è mirato a individuare e valutare le minorazioni, le difficoltà (di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa), la necessità dell'intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua .

DEFINIZIONE DI INVALIDO CIVILE

La definizione di invalido civile si ricava dall'esame congiunto dell'art.2, comma 2 della legge 118/1971, così come integrato dall'art. 6 del decreto legislativo 509/ 1988 e dall'art. 5, comma 7 del decreto legislativo 124/1998.

È invalido civile il cittadino italiano o lo straniero titolare del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo e/o irregolare psichico per oligofrenie (di carattere organico o dismetabolico) o insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali:

se minore degli anni 18	se di età fra i 18 e i 65 anni	se con più di 65 anni
che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età	che abbia una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3	che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età

DEFINIZIONE DI CIECO CIVILE ASSOLUTO E PARZIALE

Con la Legge n. 138 del 3 aprile 2001 "*Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici*" il legislatore ha previsto una nuova classificazione e quantificazione delle minorazioni visive. Tale classificazione, di natura tecnico scientifica, ha il solo scopo di disciplinare la quantificazione dell'ipovisione e della cecità, secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale: esclude espressamente che essa vada a modificare la vigente normativa¹ in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale (art.1):

Art. 2. (Definizione di ciechi totali).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
 - a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
 - b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
 - c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art. 3. (Definizione di ciechi parziali).

2. Si definiscono ciechi parziali:
 - a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
 - b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

¹ La legislazione che istituisce provvidenze specifiche per i non vedenti utilizza però la distinzione fra ciechi assoluti, ventesimisti e decimisti (legge n. 382/1970, art. 11).

Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi).

3. Si definiscono ipovedenti gravi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi).

4. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi).

5. Si definiscono ipovedenti lievi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%.

DEFINIZIONE DI SORDO

Ai sensi dell'art. 1 della legge 381/1970, così come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 95, si considera sordo² “il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”.

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 precisa che il termine dell'età evolutiva va identificato con il compimento del 12° anno di età.

² La legge 20 febbraio 2006, n. 95 “Nuova disciplina in favore dei minorati uditivi” stabilisce che il termine “*sordomuto*” è sostituito, in tutte le disposizioni legislative vigenti, dall'espressione “*sordo*”.

STRUTTURE PUBBLICHE PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E INTERVENTI DI RIABILITAZIONE

Attualmente sul territorio piemontese sono presenti le seguenti strutture alle quali ci si può rivolgere per:

a) accertamento precoce della disabilità sensoriale:

Disabilità visiva	Disabilità uditiva
<p>OSPEDALE SPERINO ex Oftalmico Via Juarra, 19 - 10122 Torino centralino 011 566.15.66 Ufficio Relazioni con il Pubblico 011 566.6174</p>	<p>AOU S. GIOVANNI BATTISTA (Molinette) ORL II AUDIOLOGIA – FONIATRIA ingresso da via Genova, 3 Prenotazione tel. 011 633.66.04 Si possono chiedere informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 15,00 al seguente n. 011 633.47.10 (telefono DTS)</p>
<p>OSPEDALE EVANGELICO VALDESE Via Silvio Pellico, 19 - 10125 Torino centralino 011 65.401 Ufficio Relazioni con il Pubblico 011 654.02.10</p>	<p>OSPEDALE MARTINI Via Tofane, 71 - 10141 Torino centralino 011 70.951 Ufficio Relazioni con il Pubblico 011 709.52.409 reparto 011 709.52.668</p>
<p>A.O. ORDINE MAURIZIANO Largo Turati, 62 - 10128 Torino centralino 011 508.11.11 Ufficio Relazioni con il Pubblico 011 508.51.28</p>	<p>A.O. REGINA MARGHERITA Piazza Polonia, 94 - 10126 Torino centralino 011 313.44.44 Ufficio Relazioni con il Pubblico 011 313.43.55</p>
<p>OSPEDALE MARIA VITTORIA Via Cibrario, 72 - 10143 Torino centralino 011 439.31.11 Ufficio Relazioni con il Pubblico 011 654.02.10</p>	
<p>A.O. REGINA MARGHERITA Piazza Polonia, 94 - 10126 Torino centralino 011 313.44.44 Ufficio Relazioni con il Pubblico 011 313.43.55</p>	

b) interventi di riabilitazione

Riabilitazione visiva	Disabilità uditiva: logopedia
OSPEDALE SPERINO ex Oftalmico Via Juarra, 19 - 10122 Torino <ul style="list-style-type: none"> per chi ha un danno neurologico Centro di neurooftalmologia tel. 011 566.60.06 per chi non ha danni neurologici Centro di riabilitazione visiva tel. 011 566.60.85 	AOU S. GIOVANNI BATTISTA (Molinette) ORL II AUDIOLOGIA – FONIATRIA ingresso da via Genova, 3 per valutazione, bilancio logopedico e allenamento tel. 011 696.21.39
CENTRO RIABILITAZIONE VISIVA c/o Ospedale di Ivrea Via Aldisio, 2 - 10015 Ivrea (TO) tel. 0125 41.48.83	ASL TO1 OSPEDALE EVANGELICO VALDESE Servizio logopedia Via Silvio Pellico, 28 - 10125 Torino tel. 011 654.04.73 / 654.04.92
CENTRO RIABILITAZIONE VISIVA Asl 17 Savigliano - Fossano (CN) tel. 0172 69.93.37	ASL TO1 Via San Secondo, 29 bis 011 566.21.61
CENTRO RIABILITAZIONE VISIVA Asl 11 Vercelli Via Trino, 85 - 13100 Vercelli tel. 0161 25.35.39	ASL TO1 Via Alassio, 36/E tel. 011 566.38.34 / 810
CENTRO RIABILITAZIONE VISIVA c/o Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio Via Venezia 16 - 15100 Alessandria tel. 0131 2061	ASL TO1 Via Farinelli, 25 tel. 011 566.41.14 / 566.41.15
	ASL TO1 Via Nuoro, 31/A tel. 011 311.27.63
	ASL TO2 Via Valgioie, 10 tel. 011 74.39.57
	ASL TO2 Via Sospello 139/3 tel. 011 220.55.00
	ASL TO2 Via Tamagno, 5 tel. 011 23.24.27
	ASL TO2 Via Cavezzale, 6 tel. 011 83.62.09

Servizi di logopedia convenzionati o privati

FONDAZIONE DON GNOCCHI (Convenzionato Servizio Sanitario) Via S.Ottavio, 21 Tel. 011 83.76.37 Via Livorno, 58 Tel. 011 225.83.31
Studio Medico Mirafiori (Accreditato Servizio Sanitario Regionale) Via Passo Buole, 167 Tel. 011 617.79.11
Multicodex Via Tirreno, 247 Tel. 011 36.85.73

Prestazioni ai ciechi

PENSIONE NON REVERSIBILE CIECHI ASSOLUTI.

Il diritto dei ciechi civili assoluti alla pensione non reversibile è stato introdotto dall'art. 8 della Legge 66/1962. Il diritto alla pensione non reversibile è previsto anche per i ciechi ventesimisti (v. pag. 28).

Art. 8 Legge 10 febbraio 1962 n. 66

“Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili”

Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere del compimento del 18°anno di età.”

I requisiti soggettivi richiesti sono:

Età	Almeno 18 anni
Grado della minorazione	Cecità assoluta
Condizione economica	È richiesto che gli interessati si trovino al di sotto di determinati limiti di reddito. Per l'anno 2009 il limite di reddito è di Euro 14.886,28 (Circolare Inps 2 gennaio 2009, n. 1)
Cittadinanza	Hanno diritto alla pensione: <ul style="list-style-type: none">• i cittadini italiani aventi regolare residenza in Italia;• i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia;• i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea, titolari di carta di soggiorno, (art. 39 legge 40/98; art. 41 D.lgs. 286/98; art. 80, c. 19 legge 388/2000)
Per l'anno 2009 l'importo mensile è di: <ul style="list-style-type: none">• Euro 275,91 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto• Euro 255,13 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato o di Enti pubblici (Circolare Inps 2 gennaio 2009, n. 1)	

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI

Il diritto dei ciechi civili assoluti alla indennità di accompagnamento è stabilito dall'art. 1 della legge 406/1968.

Art. 1 Legge 28 marzo 1968 n. 406

“Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili”

Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile ai sensi della legge 10

febbraio 1962, n. 66, è corrisposta dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennità di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili.

L'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno mensile continuativo a carico dello Stato e degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale.

I requisiti soggettivi richiesti sono:

Età	L'età non rappresenta un requisito per il godimento del beneficio
Grado della minorazione	Cecità assoluta
Condizione economica	Non sono previsti limiti di reddito
Cittadinanza	Hanno diritto all'indennità di accompagnamento: <ul style="list-style-type: none">• i cittadini italiani aventi regolare residenza in Italia;• i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, regolarmente residenti in Italia• i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella carta di soggiorno dei genitori (art. 39 legge 40/98; art. 41 D.lgs. 286/98; art. 80, c. 19 legge 388/2000)
Per l'anno 2009 l'importo mensile è di Euro 755,71 per 12 mensilità (2 gennaio 2009, n. 1)	

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO TRAMITE OBIETTORI DI COSCIENZA

La legge finanziaria 2003 (289/2002) ha ampliato le categorie di soggetti beneficiari del servizio di accompagnamento (istituito dall'art. 1 della legge 288/2002) includendovi anche i soggetti ciechi civili, assoluti e ventesimisti ed ha autorizzato l'utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei ciechi civili, se ne fanno richiesta.

Tale opportunità è concessa ai soli ciechi civili che svolgono un'attività lavorativa o sociale o che abbiano necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari e sulla base di una partecipazione alla spesa pari a 93,00 euro mensili (che verranno detratti, durante il periodo di fruizione del servizio, per i ciechi assoluti dall'indennità di accompagnamento e per i ciechi ventesimisti dall'indennità speciale).

PENSIONE NON REVERSIBILE CIECHI PARZIALI O VENTESIMISTI

Il diritto dei ciechi civili ventesimisti alla pensione non reversibile è stato introdotto dall'art. 8 della Legge 66/1962. Il diritto alla pensione non reversibile è previsto anche per i ciechi assoluti (v. pag. 25).

Art. 8 Legge 10 febbraio 1962 n. 66

“Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili”

Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere del compimento del 18°anno di età.”

I requisiti soggettivi richiesti sono:

Età	La provvidenza è estesa anche ai minorenni e ultrasessantacinquenni dall'art. 14 septies della legge 33/1980
Grado della minorazione	Residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
Condizione economica	È richiesto che gli interessati si trovino al di sotto di determinati limiti di reddito. Per l'anno 2009 il limite di reddito è di Euro 14.886,28 (Circolare Inps 2 gennaio 2009, n. 1)
Cittadinanza	Hanno diritto alla pensione: <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani aventi regolare residenza in Italia; • i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia • i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea, titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella carta di soggiorno dei genitori (art. 39 legge 40/98; art. 41 D.lgs. 286/98; art. 80, c. 19 legge 388/2000)
Per l'anno 2009 l'importo mensile è di Euro 255,13 per 13 mensilità (Circolare Inps 2 gennaio 2009, n. 1)	

INDENNITÀ SPECIALE PER I CIECHI PARZIALI

Il diritto dei ciechi civili parziali all'indennità speciale è stato introdotto dall'art. 3 della legge 508/1988.

Legge 21 novembre 1988 n. 508

“Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”

Art. 3 – Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi civili, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile, al solo titolo della minorazione.

I requisiti soggettivi richiesti sono:

Età	L'età non costituisce un requisito
Grado della minorazione	Residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
Condizione economica	Non sono previsti limiti di reddito
Cittadinanza	Hanno diritto all'indennità speciale: <ul style="list-style-type: none">• i cittadini italiani aventi regolare residenza in Italia;• i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, regolarmente residenti in Italia• i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella carta di soggiorno dei genitori (art. 39 legge 40/98; art. 41 D.lgs. 286/98; art. 80, c. 19 legge 388/2000)
Per l'anno 2009 l'importo mensile è di Euro 180,11 per 12 mensilità (Circolare Inps 2 gennaio 2009, n. 1)	

ASSEGNO VITALIZIO PER CIECHI DECIMISTI

È stato istituito con la legge fondativa dell'Opera nazionale per i ciechi civili. L'Opera nazionale per i ciechi civili è stata soppressa dalla legge 382/1970 che ne ha trasferito il patrimonio, personale e competenze in capo all'Unione Italiana Ciechi.

L'assegno vitalizio per ciechi decimisti è stato eliminato dalla legge 66/1962 che ha istituito la pensione non reversibile in favore dei ciechi civili assoluti e ventesimisti, fatta salva la corresponsione in favore dei ciechi decimisti che ne fossero già in godimento

alla data di entrata in vigore della legge abrogativa o che a tale data ne avessero già fatta domanda (art. 19 legge 66/1962)

Legge 9 agosto 1954 n. 632

“Istituzione e compiti dell’Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita”

Art. 4 – Assegno a vita e sua misura

È stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

L’assegno è corrisposto, dal compimento del 18° anno di età, a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

Per l’anno **2008** l’importo mensile è di Euro 183,10 per 12 mensilità.

INDENNITÀ DI FREQUENZA MINORENNI (vedi pag. 35)

Prestazioni ai sordi

IL REQUISITO SANITARIO

La definizione di sordo secondo la Legge 381/1970 è utile per il riconoscimento della pensione non reversibile e dell'indennità di comunicazione.

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 (come modificato dal D.M. 14 giugno 1994):

- precisa che la sordità deve essere congenita o insorta nell'età evolutiva (che si ritiene conclusa con il compimento del 12° anno di età);
- considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato la sordità che rende o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento (pertanto l'acquisizione del linguaggio parlato deve essere avvenuta in modo innaturale, tramite utilizzo di protesi acustica e o riabilitazione logopedica);
- esclude la sordità di tipo trasmissivo³ o di natura psichica⁴ e quella dipendente da cause di lavoro, di servizio, di guerra;
- il requisito della soglia uditiva è da considerarsi corrispondente ad un'ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore.

In sede di valutazione presso la Commissione non dovrà essere utilizzata la protesi acustica, né potrà essere oggetto di valutazione l'utilizzo del linguaggio (Circolare del Ministero del Tesoro n. 32 del 21.07.1997).

Se i livelli di perdita uditiva sono inferiori a quelli sopra indicati o non è dimostrabile l'epoca di insorgenza della sordità nell'arco dell'età evolutiva, viene effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile (D.M. 5 febbraio 1992).

³ La **sordità di tipo trasmissivo** è quella che dipende da alterazioni nel meccanismo di trasmissione nell'organo uditivo periferico (catena degli ossicini e membrana timpanica). È almeno parzialmente recuperabile mediante impianti protesici.

⁴ La **sordità di natura psichica** si verifica nel caso in cui vi sia un danno nell'elaborazione dell'informazione acustica.

PENSIONE NON REVERSIBILE

La pensione non reversibile è stata istituita dall'art. 1 della legge 381/1970, con la denominazione di assegno mensile di assistenza. La legge 33/1980 ha sostituito la denominazione di assegno mensile di assistenza con pensione non reversibile.

La pensione è concessa ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, cui la competente commissione sanitaria abbia riconosciuto la condizione di sordità, in presenza di un limite di reddito individuale annuo.

Il decreto attuativo dell'art. 6 della legge 80/2006 ha stabilito che per il deficit totale dell'udito congenito o insorto nella prima infanzia, non è necessaria la revisione periodica delle Commissioni.

Requisito sanitario	Deve essere riconosciuta una ipoacusia congenita o acquisita durante l'età evolutiva tale da aver impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore)
Età	Deve essere compresa tra i 18 e i 65 anni
Condizione economica	È richiesto che gli interessati si trovino al di sotto di determinati limiti di reddito. Per l' anno 2009 il limite di reddito è di Euro 14.886,28 (Circolare Inps 28 dicembre 2007, n. 142)
Cittadinanza	Hanno diritto alla pensione: <ul style="list-style-type: none">• i cittadini italiani aventi regolare residenza in Italia;• i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, regolarmente residenti in Italia• i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno (art. 39 legge 40/98; art. 41 D.lgs. 286/98; art. 80, c. 19 legge 388/2000)
Per l' anno 2009 l'importo mensile è di Euro 255,13 per 13 mensilità (Circolare Inps 2 gennaio 2009, n. 1)	

TRASFORMAZIONE DELLA PENSIONE IN ASSEGNO SOCIALE (EX PENSIONE SOCIALE)

Al compimento del 65° anno di età la corresponsione della pensione non reversibile cessa e, in sostituzione, al sordo è concessa automaticamente la pensione sociale da intendersi come assegno sociale (effetto dal 01.01.2006). Se l'importo della pensione sociale risulta inferiore a quella di cui la persona sorda era in godimento, il Ministero dell'interno corrisponderà la differenza a titolo di assegno ad personam (art. 8, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509).

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

L'indennità di comunicazione a favore dei sordi è stata istituita dall'art. 4 della legge 508/1988

Legge 21 novembre 1988 n. 508

“Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordi”

Art. 4 – Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei sordi prelinguali

A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini sordi, come definiti nel comma 2 dell'art. 1 della legge 381/1970, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione.

L'indennità di comunicazione, come l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, è concessa al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dall'età e dalle condizioni di reddito del richiedente. Essa spetta nella misura intera anche in caso di ricovero in istituto. I requisiti soggettivi richiesti sono:

Requisito sanitario	Deve essere riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva tale da aver impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato Minore degli anni 12 Sordità pari o superiore a 60 dB HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore Maggiore degli anni 12 Sordità pari o superiore a 75 dB HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore
Età	Non sono previsti limiti di età
Condizione economica	Non sono previsti limiti di reddito
Cittadinanza	Hanno diritto all'indennità di comunicazione: <ul style="list-style-type: none">• i cittadini italiani aventi regolare residenza in Italia;• i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, regolarmente residenti in Italia• i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno (art. 39 legge 40/98; art. 41 D.lgs. 286/98; art. 80, c. 19 legge 388/2000)
Per l'anno 2009 l'importo mensile è di Euro 236,15 per 12 mensilità (Circolare Inps 2 gennaio 2009, n. 1)	

Incompatibilità dell'indennità: l'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma e spetta anche nel caso di ricovero in istituto. È cumulabile con la pensione non reversibile. È, invece, incompatibile con l'indennità di frequenza concessa agli invalidi civili minori (art. 3, Legge 289/1990).

INDENNITÀ DI FREQUENZA MINORENNI

L'indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge 11 ottobre 1990 n. 289.

Requisiti:

Età	minore di anni 18
Condizione fisica	L'indennità mensile di frequenza spetta agli invalidi civili minori di anni 18: a) cui siano state riconosciute, dalla competente Commissione medica, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età; b) i minori sordi che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel, nell'orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz e che, a seguito della loro minorazione, debbano far ricorso continuo e anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici
Frequenze	Per l'erogazione dell'indennità occorre: a) frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semiresidenziale (per interventi a carattere semiresidenziale devono intendersi quegli interventi che prevedono la permanenza del minore presso la struttura per non meno di 8 ore giornaliere e per almeno 5 giorni settimanali), pubblici o privati - purché operanti in regime convenzionale - specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e recupero b) oppure frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine o grado, a partire dalla scuola materna; frequenza dell'asilo nido (per i minori da 0 a 3 anni di età); c) oppure frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale Può essere revocata in ogni momento, qualora, a seguito di accertamenti, risulti non soddisfatto il requisito della frequenza.
Condizione economica	È richiesto che gli interessati si trovino al di sotto di determinati limiti di reddito. Per l'anno 2009 il limite di reddito è di Euro 4.382,43 (Circolare Inps 2 gennaio 2009, n. 1)
Cittadinanza	Hanno diritto all'indennità di frequenza: <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani aventi regolare residenza in Italia; • i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, regolarmente residenti in Italia • i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella carta di soggiorno dei genitori (art. 39 legge 40/98; art. 41 D.lgs. 286/98; art. 80, c. 19 legge 388/2000)
Per l'anno 2009 l'importo mensile è di Euro 255,13 (Circolare Inps 2 gennaio 2009, n. 1)	

Durata: non è prevista la 13^a mensilità. L'indennità di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o della scuola e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza. Ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

Incompatibilità con altre provvidenze economiche:

L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con:

- a) l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili o dei ciechi assoluti;
- b) la speciale indennità prevista per i ciechi civili parziali;
- c) l'indennità di comunicazione prevista per i sordi perlinguali.

Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Agevolazioni lavorative

STATO DI HANDICAP E AGEVOLAZIONI

L'art. 3 della legge 104/1992 individua i soggetti aventi diritto allo stato di handicap e stabilisce i criteri per la definizione di handicap e di handicap grave.

Accertamento: competente al riconoscimento è la Commissione medica presso le Asl di residenza (art. 4, legge 104/1992), che nel caso della valutazione dell'handicap è integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. La Commissione si deve pronunciare entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Accertamento provvisorio: se la Commissione medica non si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della domanda gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia dichiarata, in servizio presso l'Asl di residenza dell'interessato (art. 2, commi 2, 3 e 3 bis della legge 27 ottobre 1993, n. 423).

L'accertamento provvisorio può essere utilizzato ai soli fini previsti dalle agevolazioni lavorative (art. 33, legge 104/1992) e ha valenza sostitutiva e temporanea e solo fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della medesima Commissione.

Il riconoscimento dello stato di handicap è il presupposto necessario per fruire dei seguenti benefici:

Permessi per lavoratori disabili in condizioni di gravità
Prolungamento del periodo di astensione facoltativa per lavoratori che assistono minori di 3 anni con handicap
Riposi orari per lavoratori che assistono figli minori di 3 anni con handicap
Permessi per lavoratori che assistono figli minori tra i 3 e i 18 anni con handicap
Permessi per lavoratori che assistono figli maggiorenni in situazione di gravità
Permessi per lavoratori che assistono familiari in situazione di gravità
Congedo retribuito di 2 anni per lavoratori che assistono figli in situazione di gravità
Priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore disabile
Priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore che assiste un familiare disabile in situazione di gravità
Altre agevolazioni lavorative

PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI IN CONDIZIONI DI GRAVITÀ

Il lavoratore disabile, con rapporto di lavoro pubblico o privato, in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 può usufruire alternativamente dei permessi di 3 giorni mensili o di 2 ore al giorno, come previsto dal comma 6, dell'art. 33:

Art. 33, comma 6 Legge 5 febbraio 1992 n. 104

“Agevolazioni”

“La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 (due ore di permesso giornaliero) e 3 (tre giorni di permesso mensile).”

Alternatività dei permessi: la possibilità di scelta alternativa tra i 3 giorni o le 2 ore giornaliere, è ammissibile solo in mesi diversi (Circ. Inps 37/1999).

La variazione può essere consentita nell'ambito dello stesso mese solo nel caso sopraggiungano esigenze, opportunamente documentate, improvvise non prevedibili al momento della richiesta (Circ. Inps 133/2000 e Inpdap 33/2002).

Frazionabilità dei permessi: i permessi a giorni possono essere frazionati in mezza giornate. Per il calcolo della mezza giornata si prende a riferimento l'orario di lavoro giornaliero di fatto osservato (Circ. Inps 211/1996).

Il dipendente che sceglie di fruire dei 3 giorni mensili può chiedere il frazionamento orario nel limite massimo di 18 ore mensili. Tale limite non è previsto nel caso in cui fruisca dei permessi orari.

Domanda: la domanda si presenta presso l'Ufficio dell'Ente previdenziale di appartenenza, compilando un modulo doppio, una copia del quale, timbrata dall'Ente, dovrà essere restituita all'interessato con l'attestazione della ricezione, per la consegna al datore di lavoro. Alla domanda si deve allegare la certificazione, rilasciata dall'Asl, dalla quale risulti la situazione di handicap grave.

Il datore di lavoro, ricevuta la domanda del lavoratore, è autorizzato a concedere i permessi, dopo aver verificato le condizioni di fruizione, sulla base della documentazione presentata.

L'Ente previdenziale, ricevuta la domanda del lavoratore, effettuerà le valutazioni di competenza e comunicherà, con immediatezza, all'interessato e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero ostare al riconoscimento del beneficio richiesto.

Non è in sostanza previsto un provvedimento esplicito di autorizzazione nell'ipotesi di esito positivo delle valutazioni.

Sulla domanda deve essere indicato il periodo per il quale si intende fruire dei benefici. In caso di modifica del periodo in precedenza fissato, si deve presentare, con le stesse modalità, una nuova domanda che rettifichi la precedente.

La domanda deve essere rinnovata annualmente, allo scadere dei 12 mesi di validità.

Part-time: in caso di contratto di lavoro part-time verticale, il permesso mensile di 3 giorni dovrà essere proporzionalmente ridimensionato, in relazione al numero di giorni in cui si presta attività lavorativa (Circ. Inps 133/2000).

Anche la circolare Inpdap 34/2000 recepisce questo criterio, precisando che il permesso giornaliero di 2 ore è usufruibile per ogni giorno di servizio prestato.

In caso di part-time orizzontale, il permesso mensile di 3 giorni è usufruibile per intero, mentre il numero di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore; 1 ora in caso contrario Circ. Inps 80/1995 e Circ. Inpdap 34/2000).

Aspetti problematici: compatibilità con altri permessi. Il lavoratore disabile dipendente privato può solo usufruire dei permessi a titolo personale e non per assistere un familiare a sua volta disabile (Circ. Inps 37/1999 e 128/2003).

È invece ammesso che il lavoratore disabile, che usufruisca dei permessi per sé, possa essere assistito da altro soggetto lavoratore, a condizione che abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (Circ. Inps 128/2003).

Nella sezione modulistica si allega una copia del modello di domanda adottato dall'Inps, Mod. Hand 3 (permessi lavoratori in condizione di disabilità grave) reperibile al seguente indirizzo: http://www.datacoop.org/download/files/mod_hand_3.pdf

PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ASTENSIONE FACOLTATIVA PER LAVORATORI CHE ASSISTONO MINORI DI 3 ANNI CON HANDICAP

I genitori di bambini (anche adottivi o affidatari) minori di 3 anni disabili, riconosciuti in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, comma 3, legge 104/1992, possono usufruire di un prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro

Art. 33, comma 1 Legge 5 febbraio 1992 n. 104

“Agevolazioni”

“La lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, 1° comma hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1024, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.”

Compatibilità con altri periodi di astensione: dopo il periodo di astensione facoltativa e il prolungamento dello stesso, resta comunque il diritto di astensione dal lavoro durante i periodi di malattia del bambino, che spetta fino agli 8 anni di età e che può essere esercitato, alternativamente, da entrambi i genitori per un tempo continuativo o frazionato, per un periodo massimo di 10 mesi (art. 7, legge 1204/1971, come modificato dalla legge 53/2000).

Il beneficio spetta anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (perché non svolge attività lavorativa o è lavoratore autonomo), ai sensi dell'art. 20 della legge 53/2000

Art. 20, comma 1 Legge 8 marzo 2000 n. 53

“Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap”

“Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.”

Domanda: la domanda si presenta presso l'Ente previdenziale di appartenenza.

Nella sezione modulistica si allega una copia del modello di domanda adottato dall'Inps, Mod. Hand 1 (permessi genitori di minori) reperibile al seguente indirizzo:

http://www.datacoop.org/download/files/mod_hand_1.pdf

RIPOSI ORARI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FIGLI

MINORI DI 3 ANNI CON HANDICAP

In alternativa all'astensione prolungata i genitori di bambini minori di 3 anni disabili, riconosciuti in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 104/1992, possono usufruire dei permessi retribuiti di 2 ore giornaliere di cui al comma 2

Art. 33, comma 2 Legge 5 febbraio 1992 n. 104

“Agevolazioni”

“I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione lavorativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di età del bambino.”

Domanda: la domanda si presenta presso l'Ente previdenziale di appartenenza.

Nella sezione modulistica si allega una copia del modello di domanda adottato dall'Inps, Mod. Hand 1 (permessi genitori di minori) reperibile al seguente indirizzo:

http://www.datacoop.org/download/files/mod_hand_1.pdf

PERMESSI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FIGLI

MINORI TRA I 3 E I 18 ANNI CON HANDICAP

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre (anche adottivi o affidatari), di minori disabili in situazione di gravità che hanno compiuto 3 anni, hanno diritto ad un permesso mensile di 3 giorni, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno:

Art. 33, comma 3 Legge 5 febbraio 1992 n. 104

“Agevolazioni”

“Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minori con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, anche fruibili in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.”

L'art. 42 del D.Lgs. 151/2001 ha modificato in maniera rilevante le modalità per usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104/1992. In particolare, prevede che il genitore lavoratore possa usufruire dei 3 giorni di permesso mensile o

dei benefici di cui all'art. 80, legge 388/2000, anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto.

I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro genitore fruisce della normale astensione facoltativa (congedo parentale ordinario) o del congedo per la malattia del figlio (D.Lgs. 151/2001).

I permessi non fruiti nell'ambito di un mese non possono essere utilizzati nei mesi successivi (Circ. Ministero Funzione Pubblica n. 90543/7/488 del 1992; Circ. Inpdap 34/2000).

Requisito della convivenza: i genitori di minori di età tra 3 e 18 anni possono usufruire dei permessi indipendentemente dalla convivenza con il figlio disabile (Circ. Inps 80/1995 e 133/2000; Circ. Inpdap 34/2000).

Nel caso di genitori entrambi lavoratori, la presenza di altri familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità di fruire dei permessi.

Alternatività dei permessi: analogamente al prolungamento dell'astensione facoltativa e ai riposi orari, i giorni di permesso possono essere fruiti dai genitori alternativamente, ma il numero massimo mensile di 3 giorni, deve essere ripartito tra i genitori anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro.

Tra impiego pubblico e privato vi sono alcune differenze nella modalità di fruizione dei permessi.

Frazionabilità e alternativa dei permessi di tre giorni	
Dipendenti privati	
I 3 giorni possono essere frazionati in 6 mezze giornate (Circ. Ministero Lavoro 59/1996 e Circ. Inps 211/1996)	L'alternatività tra i genitori è ammessa, ma il numero massimo dei permessi mensili resta invariato (Circ. Inps 133/2000)
In caso di assistenza per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridotti i 3 giorni	Idem sopra
In caso di assistenza per periodi superiori a 10 giorni ma inferiori a 20 spetta 1 solo giorno di permesso (Circ. Inps 128/2003)	Il numero massimo di permessi mensili può essere ripartito tra i genitori anche con assenze contestuali dal lavoro
In caso di assistenza per periodi inferiori a 10 giorni continuativi non si ha diritto a nessuna giornata o frazione di essa (Circ. Inps 128/2003)	Idem sopra
Dipendenti pubblici	
I 3 giorni possono essere frazionati in ore, per un massimo di 18 ore mensili (Circ. Inpdap 34/2000 e Circ. Ministero del Tesoro n. prot. 094909/2000).	

I permessi mensili per lavoratori che assistono figli minori tra i 3 e i 18 anni con handicap devono essere retribuiti.

Part-time: in caso di part-time verticale il permesso mensile di 3 giorni va ridimensionato proporzionalmente alle giornate di lavoro effettivamente lavorate, mentre il permesso giornaliero di 2 ore spetta per ogni giorno di servizio prestato (Circ. Inps 133/2000 e Inpdap 34/2000).

In caso di part-time orizzontale il permesso mensile di 3 giorni è usufruibile per intero, mentre il permesso giornaliero dovrà essere ridotto in proporzione alle ore lavorate (Circ. Inpdap 34/2000).

Pluralità di disabili gravi nel nucleo familiare: in generale è ammessa la possibilità di cumulabilità dei permessi quando nel nucleo familiare c'è più di una persona disabile grave, sempre, però, nel limite massimo di 3 giorni per ogni familiare disabile.

La circolare Inps 211/1996⁵ prevede il cumulo dei benefici per i genitori di figli di età superiore a 3 anni.

Se richiesto, è possibile riconoscere i giorni di permesso (massimo 3) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, per consentire a ciascun genitore di assistere, rispettivamente ognuno dei figli. È anche possibile riconoscere fino a 3 giorni di permesso al padre lavoratore quando la madre, non lavoratrice, non è in grado di assistere entrambi i figli.

Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di bambini di età superiore ai 3 anni, dai parenti o dagli affini entro il terzo grado del soggetto disabile.

Nel caso in cui si assista una persona disabile che usufruisce per se stesso dei benefici in quanto lavoratore, la circolare Inps 128/2003 precisa che i giorni di permesso dei 2 soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate e se il lavoratore disabile usufruisce dei permessi a ore, la persona che assiste può usufruire di 6 mezze giornate

⁵ La circolare Inps si basa:

1. sul parere Consiglio di Stato n. 785, del 14 giugno 1995;
2. sulla circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza dei Ministri n. 90/1995;
3. sulla circolare del Ministero del lavoro n. 59/1996.

Da queste circolari si ricava che sarà possibile fruire del cumulo solo nel caso in cui non vi siano altre persone nel nucleo familiare disponibili a prestare assistenza, oppure nel caso in cui il lavoratore non sia in grado, per la natura dell'handicap, di assistere i disabili in soli 3 giorni.

(sempre che l'orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite dal disabile).

Domanda: la domanda si presenta presso l'Ente previdenziale di appartenenza.

Nella sezione modulistica si allega una copia del modello di domanda adottato dall'Inps, Mod. Hand 1 (permessi genitori di minori) reperibile al seguente indirizzo:

http://www.datacoop.org/download/files/mod_hand_1.pdf

In caso di più disabili nel nucleo familiare, se il richiedente è uno dei genitori dovrà presentare tante domande quanti sono i figli per i quali chiede i permessi mensili (Circ. Inps 211/1996).

Se il richiedente è il padre dovrà risultare, nell'apposito riquadro del modulo, la rinuncia della madre, lavoratrice dipendente, ai permessi relativi.

Come le domande di permessi riguardanti un solo figlio, anche quelle per più figli devono essere rinnovate annualmente, allo scadere dei 12 mesi di validità.

Il richiedente deve rilasciare – all'atto della prima domanda, ma anche in occasione dei rinnovi annuali – una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che:

- non è in grado di fornire, per la natura dell'handicap, assistenza ai figli disabili usufruendo dei soli 3 giorni di permesso;
- nessun'altra persona familiare e non familiare, convivente o meno, può prestare assistenza all'altro disabile;
- nessun parente o affine convivente dell'altro disabile beneficia, a sua volta, di permessi per l'assistenza a quest'ultimo;
- i figli per i quali si chiedono i permessi non svolgono attività lavorativa (e quindi non fruiscono di permessi come lavoratori disabili).

PERMESSI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FIGLI MAGGIORENNI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

I genitori di figli maggiorenni disabili riconosciuti in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con rapporto di lavoro pubblico o privato, possono usufruire dei permessi di 3 giorni mensili di cui all'art. 33, comma 3:

Art. 33, comma 3 Legge 5 febbraio 1992 n. 104

“Agevolazioni”

“Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minori con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, anche fruibili in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.”

Tali permessi sono fruibili anche dai genitori adottivi.

Per gli affidatari, invece, l'affidamento può riguardare soltanto soggetti minorenni (art. 2, legge 149/2001).

Spettano anche quando i genitori non sono entrambi lavoratori o l'altro genitore non ne abbia diritto.

Requisito della convivenza: diversamente da quanto previsto per i permessi ai genitori di figli minorenni, nel caso di figli maggiorenni, è previsto il requisito della convivenza con il figlio (art. 42, D.Lgs 151/2001; Circ. Inps 138/2001) o, nel caso di figlio non convivente, quello della continuità e dell'esclusività dell'assistenza (art. 20, legge 53/2000).

Continuità dell'assistenza

“Consiste nell'effettiva assistenza della persona disabile, per le sue necessità quotidiane. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale. La continuità dell'assistenza può essere riconosciuta nel caso in cui è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni in circa un ora, in caso contrario occorre una rigorosa prova da parte dell'interessato dell'effettiva assistenza quotidiana.” (Circ. Inps 128/2003)

Esclusività dell'assistenza

“Il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona disabile: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto disabile non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso disabile, ovvero soggetti non lavoratori in

grado di assisterlo.” (Circ. Inps 133/2000).

Riepilogo dei motivi di impossibilità, per i quali possono essere riconosciuti i permessi, senza necessità di valutazioni medico-legali:

Grave malattia del genitore non lavoratore	purché sia debitamente documentata, da valutarsi a cura del medico, anche con riferimento alla natura dell'handicap del figlio
Presenza nel nucleo familiare di figli minorenni	in numero superiore a 3
Presenza nel nucleo familiare di un altro figlio	di età inferiore ai 6 anni
Necessità di assistenza al figlio anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore	da valutarsi dal medico, anche con riferimento alla natura dell'handicap del figlio
Riconoscimento, da parte dell'Inps o di altri enti pubblici, di pensioni o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate	<ul style="list-style-type: none">➤ che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3 (pensioni di invalidità civile; assegni di invalidità Inps;)➤ che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)
Età inferiore ai 18 anni	anche nel caso in cui il familiare non sia studente
Infermità temporanea	per i periodi di ricovero ospedaliero
Età superiore ai 70 anni	in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta
Mancanza di patente di guida	solo se il lavoratore documenta la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente disabile per visite mediche, terapie specifiche e simili e dichiara l'impossibilità di far trasportare la persona disabile da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida e, comunque, purché sia comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di responsabilità l'assenza in loco di servizi di trasporto ai disabili da parte di pubbliche strutture (Asl o servizi assistenziali comunali)

Part-time: in caso di part-time verticale il permesso mensile di 3 giorni va ridimensionato proporzionalmente alle giornate di lavoro effettivamente lavorate, mentre il permesso giornaliero di 2 ore spetta per ogni giorno di servizio prestato (Circ. Inps 133/2000 e Inpdap 34/2000).

In caso di part-time orizzontale il permesso mensile di 3 giorni è usufruibile per intero, mentre il permesso giornaliero dovrà essere ridotto in proporzione alle ore lavorate (Circ. Inpdap 34/2000).

Domanda: la domanda si presenta presso l'Ente previdenziale di appartenenza. Nella sezione modulistica si allega una copia del modello di domanda adottato dall'Inps
Nella sezione modulistica si allega una copia del modello di domanda adottato dall'Inps, Mod. Hand 2 (permessi genitori di maggiorenni/familiari) reperibile al seguente indirizzo:

http://www.datacoop.org/download/files/mod_hand_2.pdf

PERMESSI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Possono fruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, legge 104/1992 i parenti e gli affini entro il terzo grado di parentela (nonché il coniuge) di una persona disabile riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992. La circolare Inps 80/1995, per individuare i soggetti aventi diritto (parenti e affini) richiama il codice civile.

Circolare Inps 80/1995.

“È noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 codice civile) conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato; così ad es. la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio di 1° grado e così via. In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra fratelli è di 2° grado; quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra cugini è di 4° grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici della legge). L'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge (art. 78 codice civile). Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: così ad esempio il grado di affinità suocero/nuora (o suocera/genero) è di 1° grado; quello tra cognati di 2° grado e così via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest'ultima.”

In assenza di convivenza è richiesto il requisito della continuità e dell'esclusività dell'assistenza.

Part-time: in caso di part-time verticale il permesso mensile di 3 giorni va ridimensionato proporzionalmente alle giornate di lavoro effettivamente lavorate, mentre il permesso giornaliero di 2 ore spetta per ogni giorno di servizio prestato (Circ. Inps 133/2000 e Inpdap 34/2000).

In caso di part-time orizzontale il permesso mensile di 3 giorni è usufruibile per intero, mentre il permesso giornaliero dovrà essere ridotto in proporzione alle ore lavorate (Circ. Inpdap 34/2000).

Domanda: la domanda si presenta presso l'Ente previdenziale di appartenenza.

Nella sezione modulistica si allega una copia del modello di domanda adottato dall'Inps, Mod. Hand 2 (permessi genitori di maggiorenni/familiari) reperibile al seguente indirizzo:

http://www.datacoop.org/download/files/mod_hand_2.pdf

CONGEDO RETRIBUITO DI 2 ANNI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FIGLI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

La legge 23 dicembre n. 388, all'art. 80, comma 2, prevede la possibilità di fruire di un congedo straordinario retribuito – con conseguente sospensione del rapporto di lavoro – della durata complessiva di 2 anni, per i genitori di figli disabili riconosciuti in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

È richiesto il possesso dei requisiti previsti per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 104/1992.

Art. 4 bis, Legge 8 marzo 2000 n. 53 (introdotto dall'art. 80, comma 2, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Finanziaria 2001)

“Agevolazioni”

“La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima, e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3 della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta .”

La legge finanziaria del 2004 ha abrogato il limite dei 5 anni dal riconoscimento dall'handicap.

Soggetti beneficiari: sono i genitori (anche adottivi o affidatari) dei soggetti disabili in situazione di gravità (l'affidamento può riguardare solo i minori).

Il congedo spetta al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto e anche per i figli disabili maggiorenni conviventi: in questo caso il genitore non è

tenuto a fornire alcuna documentazione comprovante l'impossibilità da parte dell'altro genitore che non lavora di poter prestare assistenza.

Tale diritto è esercitabile anche in caso di presenza nella famiglia di altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza (Circ. Inps 138/2001; Informativa Inpdap 22/2002).

Dopo la scomparsa dei genitori, il diritto viene riconosciuto ai fratelli o alle sorelle del soggetto disabile, anche maggiorenne, purché con lo stesso conviventi.

Compatibilità con altri benefici: l'art. 42 del D.Lgs. 151/2001 prevede esplicitamente che *“durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92”* (permesso mensile di 3 giorni).

Domanda: la domanda si presenta presso l'Ente previdenziale di appartenenza.

Nella sezione modulistica si allega una copia del modello di domanda adottato dall'Inps, Mod. Hand 4 (congedo straordinario genitori) reperibile al seguente indirizzo:

www.inps.it/circolari/all%20%20mod%20Hand%204%20CONGEDI%20straord%

Mod. Hand 5 (congedo straordinario fratelli/sorelle) reperibile al seguente indirizzo:

www.inps.it/Modulistica/leggiFile.asp?id_file=2757&nome_file=SR11_Hand5.pdf

PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE E TRASFERIMENTO PER IL LAVORATORE DISABILE

La legge 104/1992 prevede alcune particolari agevolazioni per la persona disabile relativamente alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro:

Agevolazioni		Documentazione	
Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e di precedenza in sede di trasferimento a domanda (in caso di assunzione in enti pubblici)	Art. 21, legge 104/92	Certificato di handicap (art. 3, comma 1, legge 104/1992) Certificato di invalidità	Rilasciato da Commissione Asl di residenza dell'interessato
Diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferita in altra sede senza il suo consenso	Art. 33, legge 104/92	Certificato di handicap in condizione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992)	Rilasciato da Commissione Asl di residenza dell'interessato

La domanda deve essere rivolta al datore di lavoro, allegando la certificazione di handicap, rilasciata dalla Commissione medica dell'Asl di residenza dell'interessato.

PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE E TRASFERIMENTO PER IL LAVORATORE CHE ASSISTE UN FAMILIARE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

La legge 104/1992 prevede agevolazioni anche per il lavoratore che assiste un familiare disabile in condizione di gravità.

Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile, ha il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso presso altra sede (art. 33, comma 5, legge 104/1992).

Il familiare da assistere deve essere in possesso della certificazione di handicap in condizione di gravità, rilasciata dalla Commissione medica dell'Asl di residenza.

Requisito della continuità: l'art. 19 della legge 53/2000 ha eliminato l'obbligo della convivenza con il familiare da assistere, ma ha previsto che l'assistenza sia effettuata con continuità e in via esclusiva.

Quando già un altro familiare presta assistenza continuativa, al medesimo congiunto disabile, al dipendente non è riconosciuto il beneficio al trasferimento o alla permanenza in sede (Circ. Inpdap 24/2000).

Domanda: la domanda deve essere rivolta al datore di lavoro, allegando la certificazione di handicap in condizione di gravità del familiare da assistere e la documentazione volta a dimostrare la continuità ed esclusività dell'assistenza.

ALTRE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

Esonero dal turno notturno: è previsto l'esonero dal lavoro notturno (art. 17, legge 25/1999; D.Lgs. 532/1999) per determinate categorie di lavoratori:

Lavoro notturno ex art. 2, D.Lgs. 532/1999: definizioni		
Lavoro notturno	Attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive	Comprendenti l'intervallo 24 – 5 del mattino
Lavoratore notturno: <ul style="list-style-type: none">• qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;• qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro;• in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. Il suddetto limite è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.		

Il lavoro notturno non deve essere prestato *“dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”*.

La norma non dice nulla rispetto al lavoratore disabile ma si ritiene possibile estendere la tutela.

Nell'ipotesi del lavoratore disabile, infatti, l'art. 17, del D.Lgs 626/1994, prevede che i lavoratori siano sottoposti ad accertamenti preventivi e periodici volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti e a controllare il loro stato di salute.

Collocamento al lavoro

NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

La legge 12 marzo 1999 n. 68 disciplina il collocamento al lavoro dei disabili e tenta di conciliare e armonizzare i processi di domanda e offerta nel mercato del lavoro con l'esigenza di valorizzare singole potenzialità attraverso percorsi formativi adeguati.

Disciplina attualmente l'intera materia del collocamento obbligatorio degli invalidi civili, ma lascia ancora uno spazio residuo alle distinte discipline previste per il collocamento dei non vedenti centralinisti telefonici (leggi 594/1957; 778/1960; 155/1965; 231/1967; 397/1971; 113/1985), masso fisioterapisti (leggi 686/1961; 403/1971), terapisti della riabilitazione (legge 29/1994) e insegnanti (art. 61, legge 270/1982).

Art. 1, comma 1, legge 12 marzo 1999 n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

“La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

Limitatamente al campo dell'invalidità civile si applica nei confronti dei seguenti soggetti in età lavorativa:

Disabili (fisici, sensoriali, psichici)	con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
Non vedenti	colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione
Sordi	colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata

Compiti delle commissioni mediche: l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili è effettuato dalle Commissioni mediche dell'Asl di residenza⁶ cui è demandato il compito di accertare la condizione soggettiva di persona handicappata (art. 4 legge 104/1992) integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

L'accertamento delle condizioni di disabilità, come specificato dal D.P.C.M. 13 gennaio 2000, può essere effettuato – eventualmente anche in più fasi temporali sequenziali – contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.

⁶ Sono le medesime che accertano l'invalidità civile ai fini della corresponsione delle prestazioni assistenziali e previdenziali (pensione di invalidità; indennità di accompagnamento ecc).

D.P.C.M. 13 gennaio 2000 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999 n. 68. Art. 1, comma 2

... "l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ... (omissis) è effettuato, eventualmente anche in più fasi temporali sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili."

Soggetti obbligati alle assunzioni e quote di riserva: hanno l'obbligo di riservare posti di lavoro in favore delle categorie protette (art. 1 legge 68/1999) i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, i quali abbiano alle loro dipendenze almeno 15 dipendenti.

Esonerati o sospesi dall'obbligo: sono esonerati dall'obbligo di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette (art. 5 legge 68/1999):

- i datori di lavoro pubblici o privati che operano nel settore dell'autotrasporto e del trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;
- i datori di lavoro pubblici o privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non sono in grado di occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo per ciascuna unità non assunta.

Gli obblighi dell'assunzione sono temporaneamente sospesi nei confronti delle imprese che beneficiano della Cassa integrazione e della procedura di mobilità.

Quote di riserva: i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti all'obbligo di avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette, sono tenuti a riservare le seguenti quote di posti:

1 lavoratore	se occupano da 15 a 35 dipendenti (per i datori di lavoro di queste dimensioni l'obbligo sorge solo in caso di nuove assunzioni)
2 lavoratori	se occupano da 36 a 50 dipendenti
7% dei lavoratori occupati	se occupano più di 50 dipendenti

Richiesta di avviamento al lavoro e costituzione del rapporto di lavoro: l'obbligo di assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette è adempiuto dai datori di lavoro o attraverso richiesta di avviamento agli uffici competenti in materia di collocamento o attraverso convenzione fra questi ultimi e il datore di lavoro.

Le richieste possono essere nominative per:

tutte le assunzioni	cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi
il 50% delle assunzioni	cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti
il 60% delle assunzioni	cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI PARTICOLARI

CATEGORIE

Centralinisti telefonici non vedenti: coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, qualora abilitati alla professione di centralinista telefonico, possono chiedere la loro iscrizione in apposito albo professionale nazionale, articolato a livello regionale (art. 1, legge 113/1985).

I **datori di lavoro pubblici** sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico, un disabile visivo iscritto all'albo professionale (art. 3, comma 2, legge 113/1985).

I **datori di lavoro privati** sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un disabile visivo iscritto all'albo professionale (art. 3, comma 3, legge 113/1985).

Centralino telefonico: la norma intende quelli per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti operatore (art. 3, comma 1, legge 113/1985).

Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51% dei posti è riservato ai centralinisti telefonici disabili visivi (art. 3, comma 4, legge 113/1985).

Sono esonerati dall'obbligo:

- le centrali e i centralini delle società private concessionarie dei servizi telefonici, destinati all'esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;
- i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale (art. 3, comma 6, legge 113/1985).

I datori di lavoro privati possono presentare richiesta nominativa.

I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica. È possibile l'avviamento d'ufficio in ipotesi di mancata richiesta da parte della pubblica amministrazione (art. 6, legge 113/1985).

A tutti i centralinisti non vedenti, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, è corrisposta una indennità di mansione e viene riconosciuta, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (art. 9, legge 113/1985).

Massaggiatori e masso-fisioterapisti non vedenti: sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o masso-fisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e masso-fisioterapisti ciechi, istituito con la legge 686/1961 (art. 3, legge 403/1971):

- gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l'ospedale abbia più di 200 posti-letto; se il numero dei posti-letto è superiore a 700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti-letto eccedenti i 700;
- gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneo termali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti letto.

Gli ospedali e gli istituti privati, nel caso che abbiano già alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministero per la Sanità, sono tenuti ad assumere un massaggiatore o un masso-fisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei

massaggiatori e masso-fisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della nuova assunzione di tale personale.

Terapisti della riabilitazione non vedenti: in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgono attività riabilitative, almeno un terapeuta della riabilitazione non vedente iscritto all'albo professionale nazionale (dei terapisti della riabilitazione non vedenti), articolato a livello regionale, fino ad un massimo del 5% dei posti previsti nell'organico dei terapisti della riabilitazione (art. 4, comma 2, legge 29/1994).

Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgono attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di 35 lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapeuta della riabilitazione non vedente iscritto all'albo professionale, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapeuta della riabilitazione (art. 4, comma 3, legge 29/1994).

Insegnanti non vedenti: a coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (art. 2 legge 946/1967) sono riservati, nei concorsi a cattedra, il due per cento dei posti messi a concorso e, comunque, non meno di due posti (art. 61, comma 3, legge 270/1082).

Sordi: per i sordi valgono le medesime norme del collocamento obbligatorio previste per la generalità dei disabili dalla legge 68/1999, poiché la norma che prescriveva lo specifico obbligo, delle sole pubbliche amministrazioni, di assumere lavoratori sordi (art.1 legge 308/1958) è stato abrogato dalla legge 482/1982.

Diritto allo studio e Università

LA LEGGE N. 104 DEL 1992 E IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Principio fondamentale della legge è il riconoscimento del diritto all'educazione e all'istruzione in ogni ordine e grado della scuola, dall'asilo nido all'università, con la precisazione che l'esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà derivanti dalla stessa disabilità.

Art. 12, Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

- “1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.*
- 2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni della scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.*
- 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.*
- 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.”*

Attestazione di alunno in situazione di handicap

Perché si determini la situazione di handicap è necessario che si verifichino tre condizioni:

1. la presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale;
2. che la minorazione sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
3. che la minorazione sia tale (per specificità, qualità, entità, gravità) da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

In Regione Piemonte il riferimento attuale è la circolare del Presidente della Giunta Regionale 10 aprile 1995, n. 11/SAP.

L'attestazione di alunno in situazione di handicap è redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24 febbraio 1994) o da un esperto in età evolutiva in servizio presso le Asl o in convenzione con le medesime e non è lo stesso accertamento effettuato dalla Commissione medica presso le Asl di residenza (previsto ai sensi degli artt. 3 e 4, della legge 104/1992, ai fini dell'invalidità e delle indennità o pensioni correlate).

Diagnosi funzionale

Dopo l'attestazione di alunno in situazione di handicap segue la diagnosi funzionale, che è il documento indispensabile per richiedere tutti i supporti utili all'integrazione scolastica.

Diagnosi funzionale (DPR 24 febbraio 2004 e DPCM 23 febbraio 2006 n. 185)

È una certificazione relativa alla situazione di handicap che contiene la diagnosi clinica e la descrizione analitica della compromissione funzionale, dello stato psico-fisico del soggetto ... anche secondo criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Descrive la situazione clinico funzionale dell'alunno al momento dell'accertamento ed evidenzia i deficit e le potenzialità sul piano cognitivo, affettivo - relazionale, sensoriale; include le informazioni essenziali utili per individuare i supporti più opportuni e consentire alla scuola e all'ente locale l'attribuzione delle risorse necessarie.

La Diagnosi funzionale è finalizzata al recupero dell'alunno e deve tenere particolarmente conto delle potenzialità.

Gli obiettivi della diagnosi funzionale possono essere così riassunti:

- conoscenza dettagliata della situazione di partenza dell'alunno in situazione di handicap, con particolare riferimento all'evidenziazione dei livelli di capacità (competenze e abilità possedute), limiti (deficit di competenze, abilità e presenza di problematiche comportamentali, psicologiche e relazionali) e potenzialità presenti (competenze e abilità che possono essere stimolate);
- definizione degli obiettivi di intervento perseguibili per il superamento dei limiti e lo sviluppo delle potenzialità;
- indicazioni degli interventi e delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi;
- definizione degli indicatori che permettono un monitoraggio costante dell'andamento dell'alunno e un contributo alla valutazione finale dell'efficacia del Piano Educativo Individualizzato.

La diagnosi funzionale è redatta dall'èquipe multidisciplinare dell'Asl di residenza.

Viene rilasciata direttamente alla famiglia che provvederà a consegnarla, all'Istituto scolastico frequentato, in tempo utile per consentire alla scuola la determinazione dell'organico necessario.

La diagnosi funzionale è aggiornata al passaggio di ogni ciclo scolastico o, se vi sono cambiamenti significativi nell'alunno con conseguente necessità di modifiche alle forme di *sostegno*, in qualsiasi altro momento.

Profilo dinamico funzionale

Il profilo dinamico funzionale è redatto successivamente alla diagnosi funzionale.

Profilo dinamico funzionale (DPR 24 febbraio 2004 e DPCM 23 febbraio 2006 n. 185)

“Indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che dell’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).”

Art. 12, Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

“Il profilo dinamico funzionale è aggiornato a conclusione della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.”

Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali e affettive e pone in rilievo le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, nonché le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.

Il profilo dinamico funzionale è redatto dall’unità multidisciplinare che elabora la diagnosi funzionale, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell’alunno (Gruppo Tecnico).

Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)

È il documento operativo interistituzionale elaborato tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con la famiglia e riguarda la dimensione dell’apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.

Piano Educativo Individualizzato (DPR 24 febbraio 2004)

*“È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione
Il P.E.I. tiene presente i progetti didattico – educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extra-scolastiche ”.*

È redatto congiuntamente dagli operatori del Gruppo Tecnico che redige il Profilo Dinamico Funzionale.

Indicativamente si definisce entro il secondo mese dell’anno scolastico (ottobre/novembre) e si verifica, se possibile, con frequenza trimestralmente (febbraio/marzo; maggio/ giugno).

Verifiche straordinarie sono previste per alunni per i quali si rilevino ulteriori difficoltà nell'apprendimento, nel quadro comportamentale o di relazione.

Nella visione unitaria e integrata della legge n. 328 del 2000 (legge di riforma dell'assistenza) il P.E.I. non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in grado di promuovere l'autonomia personale (non si ferma solo al periodo e al contesto della scuola), l'assunzione di ruoli sociali attivi in relazione all'età e al grado di consapevolezza, tenendo soprattutto presente le richieste prioritarie della vita di tutti i giorni e dell'ambiente in cui vive l'alunno.

Schematicamente la documentazione per iscrivere un bambino/ragazzo disabile alla scuola dell'obbligo	<ul style="list-style-type: none">➤ diagnosi funzionale➤ carta di identità➤ documenti scolastici relativi ad eventuali percorsi di studio precedenti Se straniero occorre altresì: <ul style="list-style-type: none">➤ permesso di soggiorno o passaporto del minore➤ permesso di soggiorno o passaporto del genitore o dell'adulto di riferimento che ne faccia legalmente le veci
---	--

Prove d'esame

Per gli alunni disabili sono previsti tempi più lunghi per l'espletamento delle prove scritte o grafiche e sono consentite prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero; inoltre, qualora si renda necessario, è prevista la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione⁷ (art. 16, comma 3 legge 104/1992), oltre che la possibilità di utilizzo degli ausili, anche informatici, necessari (art. 16, comma 4 legge 104/1992).

Prove equipollenti

“Prevedono l'adattamento della prova da sostenere alle concrete necessità del soggetto, pertanto dovranno essere determinate caso per caso: ad esempio, possono consistere in questionari in luogo di elaborati scritti, o nella sostituzione della prova orale con una scritta [...].

Comunque devono essere mirate a consentire una valutazione idonea al rilascio della promozione, da intendersi sia come rilascio del titolo di studio, che come frequenza alla classe successiva; in quest'ultimo caso, sarà consentito anche lo svolgimento di contenuti culturali e/o professionali diversi rispetto a quelli stabiliti per le prove ufficiali, come indicato nella Circolare Ministeriale 163/83, nella Ordinanza Ministeriale 80/95 e infine recepito nell'art. 6 del d.p.r. 323/98.”

⁷ Gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione possono corrispondere a diversi profili professionali come quello di educatore professionale, assistente educativo, interprete della lingua dei segni e la loro presenza è prevista anche in sede di svolgimento delle prove d'esame.

L'art. 17 dell'Ordinanza Ministeriale 10 marzo 2008, n. 30, Prot. 2724 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali), precisa che le prove equipollenti possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi o nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare se il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

Per la predisposizione delle prove d'esame e per lo svolgimento della prova la Commissione può avvalersi di personale esperto, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Nelle scuole in cui sono presenti candidati disabili visivi il Ministero trasmette, su richiesta dell'istituto scolastico, i testi della prima e della seconda prova scritta:

- tradotti in linguaggio braille per i ciechi;
- in formato ingrandito per gli ipovedenti (occorre comunicare alla Struttura tecnico operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento).

“Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria”.

I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'art. 16 della legge 104/1992, non possono comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

Il criterio di valutazione è uguale per tutti gli alunni nella scuola primaria e secondaria di 1° grado e si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione della classe e dal Piano Educativo Individualizzato.

Per la scuola superiore sono invece possibili due modalità di valutazione:

- uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente disabile segue, con modalità specifiche, la programmazione della classe (art. 15, comma 3, OM 90, 21 maggio 2001);
- differenziata se lo studente disabile segue un percorso didattico differenziato (art. 15, comma 2, OM 90, 21 maggio 2001).

La valutazione uguale per tutti porta alla regolare acquisizione di un titolo di studio, mentre la valutazione differenziata porta al rilascio di un attestato delle competenze raggiunte (art. 13 del Regolamento).

GRUPPI DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

L'integrazione scolastica si realizza con il supporto di diverse professionalità. L'art. 15 della legge 104/1992 prevede in particolare a livello provinciale:

a) il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.)

Istituito presso ogni USP (Ufficio Scolastico Provinciale - ex Provveditorato) è composto da:

- un ispettore tecnico nominato dal Provveditore agli Studi;
- un esperto della scuola utilizzato presso l'USP per i problemi dell'integrazione;
- due esperti designati dagli Enti Locali (Comune e Provincia);
- due esperti designati dall'Asl (uno sanitario e uno amministrativo);
- tre esperti designati dalle Associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale, nominati dal provveditore agli studi.

Il Gruppo dura in carica tre anni ed ha compiti di consulenza alle singole scuole, di proposta e collaborazione con gli Enti Locali, le ASL e la scuola *“per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento”*.

b) il Gruppo lavoro per l'handicap

Costituito *“presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado”* è composto da rappresentanti dei docenti, rappresentanti dei genitori degli alunni con handicap (o eventualmente delle loro Associazioni), rappresentanti degli studenti (per le scuole medie superiori) e operatori dei servizi.

Ha il compito di *“collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”*.

La stesura del P.E.I. resta di competenza del Gruppo Tecnico di lavoro sul caso.

FIGURE PROFESSIONALI E ATTIVITA' CHE GARANTISCONO L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

L'integrazione degli alunni coinvolge l'intera istituzione scolastica e tutti coloro che partecipano alla vita della scuola (dirigente scolastico, insegnanti, collaboratori scolastici, alunni) contribuiscono alla sua realizzazione.

In tutti gli ordini di scuola sono previsti interventi di competenza della scuola e degli enti locali in relazione all'insegnamento, all'assistenza di base, all'assistenza specialistica⁸, alla mediazione riguardo l'autonomia e la comunicazione.

Gli interventi di competenza degli enti locali consistono in attività funzionali per aumentare il livello di autonomia e di integrazione dei disabili, anche mediante attività parascolastiche ed extrascolastiche

a) Figure di competenza della scuola

Gli insegnanti di classe e l'insegnante di sostegno alla classe

L'insegnante di sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto l'alunno in situazione di handicap e agisce in piena contitolarità con gli altri docenti, è membro a tutti gli effetti del Consiglio di Classe, vota sulla valutazione di tutti gli studenti della classe. Assicura, in particolare "le necessarie mediazioni didattiche, relazionali, e la co-programmazione nei consigli di interclasse e di classe". Opera, come gli altri docenti, prevalentemente all'interno della classe, salvo che nel P.E.I. sia espressamente previsto e individuato un periodo di attività fuori della classe. Le richieste di insegnanti di sostegno debbono essere inoltrate all'Ufficio Scolastico Provinciale, dai dirigenti scolastici.

Il collaboratore scolastico

Il collaboratore scolastico è attualmente un dipendente statale nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione (art. 8, Legge n.124/99) e svolge:

- attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza, ossia *"Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita di esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale"*;

⁸ La Nota Ministeriale 30.11.2001 precisa che dal servizio di assistenza specialistica sono esclusi i compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici: assistenza materiale e la cura dell'igiene personale, l'ausilio in entrata ed uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l'accompagnamento per l'uso dei servizi igienici.

- incarichi specifici, attribuiti dal Dirigente Scolastico, di assistenza agli alunni disabili che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività.

b) Attività di supporto della Divisione Servizi Educativi del Comune

La Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino *“al fine di meglio definire l'interazione tra l'ente locale e le singole scuole autonome a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (art.3 legge 104/92), con particolare attenzione verso coloro che presentano una condizione di gravità”*, ha proposto a ciascuna scuola la firma di un protocollo d'intesa (trasmesso alle scuole in data 17.11.2008). Nell'**allegato 1** al protocollo d'intesa, di seguito riportato integralmente, sono descritti i vari servizi attivati.

I destinatari dei servizi sono i minori disabili residenti nel Comune di Torino frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado che necessitano di assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione.

“ALLEGATO 1

INTERVENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

I servizi che ad oggi la Divisione ha attivato sono diversificati. Essi puntano a dare risposte specifiche relativamente alle diverse tipologie di disabilità e ai diversi livelli di gravità. L'individuazione del tipo di intervento più funzionale ai singoli soggetti è uno degli obiettivi prioritari del presente protocollo.

Di seguito è riportato un elenco dei servizi attualmente presenti e della tipologia di situazioni a cui essi prevalentemente si rivolgono:

- Cesm
- insegnanti comunali
- servizio per disabili sensoriali e Centri di documentazione per sordi e ciechi o ipovedenti
- contributi alle scuole su progetto
- interventi di artiterapie
- consulenza alle scuole per i Disturbi pervasivi dello sviluppo
- volontari del servizio civile
- volontari civici
- attività di sensibilizzazione
- dotazione di specifici ausili.

I CENTRI EDUCATIVI SPECIALIZZATI (CESM)

I Centri Educativi sono strutture educative che operano, mediante vari laboratori, con ragazzi con disabilità grave o gravissima, frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado.

Tutti i progetti sono individualizzati, sia per attività, sia per modalità di frequenza, hanno scadenza annuale, rinnovabile e devono essere definiti con la scuola e con la rete dei Servizi ed essere inseriti nel PEI

I laboratori sono suddivisi in Aree (dell'Autonomia, dell'Espressione Motoria, dell'Espressione Comunicativa e dell'Espressione Manipolativa).

Molti laboratori accolgono anche i gruppi classe, con suddivisione in sottogruppi; l'individuazione del laboratorio per il gruppo classe è subordinata all'effettiva possibilità di inserire proficuamente il ragazzo disabile. Un insegnante della scuola dell'obbligo deve sempre essere presente durante l'attività con il gruppo, come responsabile del gruppo classe e per coadiuvare il personale del Centro Educativo nello svolgimento dell'attività.

Le attività con il gruppo classe possono avere durata differenziata.

Le attività individualizzate iniziano contemporaneamente all'apertura dell'anno scolastico e terminano con la chiusura delle scuole.

Il mese di settembre e ottobre è dedicato agli inserimenti dei nuovi iscritti, con modalità che prevedono la conoscenza del bambino all'interno della scuola di appartenenza da parte dell'insegnante del Cesm e da un progressivo inserimento del ragazzo all'interno del Centro Educativo. Al termine dell'anno scolastico i Cesm organizzano sei settimane di servizio estivo per i propri utenti in situazione di gravità.

All'interno di due CESM vi sono spazi e progettazioni specificatamente dedicati al lavoro con bambini con Disturbi pervasivi dello Sviluppo

GLI/LE INSEGNANTI COMUNALI svolgono la funzione di insegnanti di sostegno e come tali sono inseriti/e nelle attività delle classi. Essi/e, grazie alla loro particolare specializzazione, sono particolarmente adatti/e a seguire i casi gravi ed assicurano continuità educativa sul caso. Tuttavia, al fine di assicurare loro anche periodi di ricambio psicologico, necessario quando si opera con situazioni di gravità, possono essere per alcuni periodi utilizzati/e dai dirigenti scolastici anche su casi non gravi, liberando così risorse statali per le situazioni di gravità. In ogni caso è opportuno che gli/le insegnanti comunali non risultino gli unici referenti di bambini in situazione di gravità ma siano affiancati/e da insegnanti statali. La loro esperienza e competenza può costituire un importante strumento di formazione dei nuovi docenti.

SERVIZIO PER DISABILI SENSORIALI E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DIDATTICA CON I CENTRI DI DOCUMENTAZIONE PER SORDI E CIECHI O IPOVEDENTI

Il servizio per disabili sensoriali si articola in:

- a)** Interventi educativi di **mediazione alla comunicazione** rivolti a:
 - minori con sordità grave (deficit compreso tra 65 dB e 85 dB per le frequenze 500 - 1000 - 2000 Hz);
 - minori con sordità gravissima (deficit oltre 85 dB);
 - minori con deficit uditivo inferiore ai 65 dB ma con patologie di tipo degenerativo (da valutare attentamente e con dettagliata documentazione);
- b)** Interventi **educativi di aiuto didattico e all'autonomia** rivolti a:
 - minori ciechi totali e parziali con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione lenti e il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%;

- minori ipovedenti gravi con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione lenti e il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%;
 - minori ipovedenti con un residuo visivo superiore se ci sono fattori che limitano di molto l'autonomia della persona (es. ridotta ampiezza del campo visivo) oppure quando la patologia è sicuramente di tipo degenerativo;
- c) interventi per minori pluriminorati, in cui la sordità o il deficit visivo sia l'aspetto prevalente rispetto alla disabilità; a tal fine occorrerà, attraverso specifica documentazione su ciascun caso, preventivamente concordare il livello di intervento dei diversi Enti competenti sul caso

L'accesso al servizio avviene su richiesta individuale dell'avente diritto o della sua famiglia, previa segnalazione da parte dei Servizi territoriali competenti sul caso (Neuropsichiatria infantile, Riabilitazione, Servizi Sociali) e relazione di presentazione corredata della documentazione medica che accerta la disabilità sensoriale e gli eventuali residui visivi o uditivi. Comporta la realizzazione di un progetto individualizzato coerente e, secondo la metodologia del lavoro di rete, che operi in sinergia con gli altri servizi. Il monte ore settimanale previsto per ciascuno utente è pari a 10 ore e l'articolazione dell'orario avviene sulla base degli obiettivi individuati nel progetto individuale, previo accordo con la rete dei servizi, l'utente e/o la famiglia. Il luogo di realizzazione dell'intervento educativo è strettamente correlato agli obiettivi, tenuto conto che l'inserimento scolastico e formativo rappresenta l'area prioritaria e centrale d'intervento in campo educativo.

- d) I Centri di documentazione per sordi e ciechi o ipovedenti sono a disposizione degli insegnanti e dei genitori:
- per un'ampia informazione specifica sulle problematiche relative alla disabilità visiva e uditiva;
 - per la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti curricolari e di sostegno che operano con disabili sensoriali
 - per consulenze tecniche sull'individuazione e utilizzo di materiale didattico specifico e/o ausili.

Il centro regionale di documentazione non vedenti fornisce, inoltre, su richiesta della famiglia o della scuola, i testi scolastici adottati nelle versioni Braille o a carattere ingrandito. Per rendere possibile la disponibilità, in tempi adeguati, dei testi nei formati richiesti "occorre necessariamente che" le loro adozioni "per i soli ragazzi con handicap visivo avvengano in congruo anticipo rispetto ai termini ordinari ... in considerazione della laboriosità e complessità delle procedure di predisposizione" e comunque non oltre il 31 marzo così come previsto dalla circolare prot. 2123 del 21 febbraio 2008 del Ministero della Pubblica Istruzione.

INTERVENTI DI ARTITERAPIE (Musicaterapia, danzaterapia, arteterapia e teatroterapia)

Un gruppo di professionisti opera, nell'ambito delle Artiterapie applicate in contesto educativo sia nella formazione e consulenza agli insegnanti, sia come assistenza educativa.

Le scuole che intendono programmare attività di arti espressive possono richiedere:

- a. attività di formazione docenti
- b. attività educative rivolte all'intera classe in cui sono inseriti bambini disabili
- c. attività in piccolo gruppo o, su situazioni particolari, progetti individuali specifici.

Gli esperti con gli insegnanti valutano le situazioni e definiscono il progetto d'intervento.

CONSULENZA ALLE SCUOLE PER I DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO

La consulenza viene effettuata da personale insegnante esperto sui temi dei DPS. Si concretizza in un percorso di affiancamento e di accompagnamento agli insegnanti delle classi ove è in ingresso un bambino con DPS. Attraverso un momento di conoscenza ed osservazione vengono valutate le necessità e le problematichità dei casi al fine di poter attivare, attraverso l'utilizzo delle conoscenze relative ai vari specifici metodi educativi (Teacch, CCA ecc.), tutte le strategie utili ad un buon inserimento e alla organizzazione degli spazi e delle modalità di lavoro di lavoro più utili per gli apprendimenti scolastici.

La consulenza, svolta da personale insegnante e non da esperti quali psicologi, neuropsichiatri ecc, è molto importante in quanto tale figura, seppur in qualità di esperto sul tema, già opera all' " interno " del mondo della scuola e ha conoscenza diretta e approfondita circa le sue logiche e i suoi obiettivi.

La consulenza non si configura comunque come presa in carico permanente del caso, ma come momento di supporto affinché gli insegnanti referenti (di sostegno e di classe) possano poi autonomamente lavorare al meglio con il medesimo. L'attività prevede un numero di ore, da definirsi a seconda dei casi, non superiori alle 20 ore complessive.

VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE

Il Servizio Civile Nazionale Volontario attualmente collabora alle proposte della Divisione Servizi Educativi sui progetti "A scuola con un amico" e "Mi aiuti"

I ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni, prevalentemente con diploma di scuola superiore, laureati, laureandi, con formazione pedagogica o psicologica o con esperienze in ambito sociale, intervengono nei progetti educativi per favorire l'integrazione scolastica e sociale dei bambini con disabilità. Il loro intervento si svolge in affiancamento al personale docente e attraverso la partecipazione alle attività curriculari e laboratoriali, su progetto concordato con la scuola. I volontari civili possono collaborare su aspetti della didattica, dell'assistenza educativa, della relazione quotidiana. Operano nella scuola consecutivamente per un intero anno solare, con un orario compreso tra le 25-30 ore settimanali. E' opportuno, per una più efficace gestione delle risorse, che nel patto di servizio siano chiaramente indicati i bambini e le classi con cui i volontari collaborano

VOLONTARI CIVICI

I volontari Civici operano nelle scuole di Torino dal 2002 e rappresentano una realtà del volontariato cittadino. Posseggono requisiti culturali e personali in grado di offrire un patrimonio di esperienza e professionalità e si rivolgono alle istituzioni scolastiche per collaborare alle necessità di integrazione degli alunni disabili. Questi volontari, tutti diplomati, con prevalente esperienze in campo educativo, assistenziale, sanitario, intervengono nella realtà scolastica, su progetti definiti con le singole scuole e partecipano ad attività sia curriculari che laboratoriali. La loro collaborazione è principalmente di affiancamento e assistenza al progetto educativo. Il volontario civico non è soggetto ad obblighi di orario, di calendario o di mansioni di sostituzione del personale, nel rispetto della volontarietà dell'opera prestata.

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE

Sono rivolte agli insegnanti e agli studenti. Vengono svolte in collaborazione con Associazioni famiglie e di Categoria in quanto risultano essere grandi risorse di esperienze ed idee. Le attività partono dal presupposto che per una corretta integrazione sociale degli alunni disabili grande importanza ha non solo la formazione, l'informazione e l'aggiornamento dei singoli operatori, tecnici, addetti ai lavori, ma

fondamentale è operare per l'educazione di tutti fin dalla prima infanzia. Risulta pertanto quanto mai importante preparare tutti gli alunni attraverso alcuni essenziali presupposti teorico pratici, tali da renderli competenti e capaci nel mettere in atto strategie efficaci e rendendoli operativi nel ruolo di tutoring, al fine di prevenire in tal modo anche episodi di discriminazione.

Le attività vengono effettuate nelle classi e si svolgono attraverso una serie di incontri nei quali si sviluppano proposte di carattere non solo teorico ma pratico ed interattivo, si chiariscono aspetti peculiari inerenti le varie disabilità, si possono fornire suggerimenti e strategie su come rapportarsi ed essere d'aiuto al proprio compagno, semplificando così in molti casi i rapporti all'interno delle classi. Da queste attività gli insegnanti possono prendere spunti di lavoro utili per proseguire il lavoro sull'integrazione all'interno della classe.

DOTAZIONE AUSILI

Il Settore gestisce un magazzino ausili che vengono dati in prestito d'uso alle scuole di ogni ordine e grado che ne fanno richiesta, secondo le modalità già dettagliatamente comunicate nelle circolari specifiche. Nei mesi di marzo/aprile occorre programmare, nel limite delle risorse disponibili, insieme al competente Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato, l'acquisto degli ausili non presenti nel magazzino per l'anno scolastico entrante, tenendo conto del fabbisogno comunicato dalle scuole sulla base dei dati in loro possesso relativamente agli ingressi di alunni disabili. Si sottolinea l'importanza che, nel passaggio dell'allievo da un ordine all'altro di scuola, le scuole stesse si mettano in contatto tra loro per verificare quali strumenti già in dotazione alla scuola di provenienza possono essere passati in prestito alla nuova scuola, dandone contestuale comunicazione al magazzino ausili.

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE

il Settore eroga alle scuole, nei limiti delle risorse disponibili, i contributi per l'assistenza specialistica/educativa a seguito di richiesta specifica che indichi i singoli allievi per cui si intende richiedere il contributo I fondi dell'assistenza specialistica/educativa possono essere utilizzati per retribuire personale interno alla scuola (ATA) o esterno (educatori ecc....) e dovranno essere rendicontati al Settore al termine dell'anno scolastico.

I servizi soprarichiamati permettono, quindi, alle scuole di rispondere, in forme diverse, a varie esigenze connesse al tema dell'assistenza educativa A puro titolo esemplificativo si elencano alcune delle funzioni che possono essere realizzate attraverso i servizi soprarichiamati

- sostegno all'autonomia di spostamento nelle uscite per soggetti non vedenti, portatori di handicap motorio e di handicap psicofisico;
- interpretariato non udenti;
- vigilanza e controllo di comportamenti auto o etero-aggressivi;
- sviluppo di codici comunicativi alternativi in carenza di comunicazione verbale;
- sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti;
- proposta di attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione;
- educazione all'uso di strumenti protesici e ausili;
- svolgimento di programmi individuali per il controllo del comportamento e lo sviluppo dell'autonomia;
- appoggio in attività manuali, teatrali, espressive.....;
- sensibilizzazione dei compagni onde favorire il pieno inserimento sociale;
- attivazione di forme di tutoraggio da parte dei compagni;

□ acquisizione di conoscenze sul bambino disabile e ricerca delle risorse attivabili in funzione delle sue potenzialità”.

Oltre gli interventi indicati nell'allegato 1 il Comune garantisce **il servizio di trasporto**⁹ degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo da casa alle sedi scolastiche e viceversa.

c) Attività attuali della Provincia

La Provincia di Torino – Servizio Istruzione - agevola l'iscrizione e la frequenza degli allievi disabili nelle Scuole Superiori, erogando ogni anno contributi alle scuole che presentano progetti per l'integrazione dei disabili nell'ambiente scolastico.

Le scuole interessate devono presentare un Progetto, all'inizio dell'anno scolastico, all'Ufficio Progetti Strategici e Supporto alle Scuole dell'Autonomia, il quale, dopo l'approvazione, invierà all'istituto scolastico il contributo finanziario, insieme al modulo per la rendicontazione delle attività.

d) Attività dell'Asl in relazione all'integrazione scolastica

I servizi territoriali delle Asl provvedono alla certificazione degli alunni in situazione di handicap e alla formulazione della diagnosi funzionale. Collaborano, inoltre, alla definizione del progetto specifico di integrazione scolastica ed al suo monitoraggio nel tempo e forniscono consulenza al personale docente ed all'istituzione scolastica in relazione all'integrazione del soggetto con handicap. Partecipano, congiuntamente agli operatori scolastici e sociali, con la collaborazione delle famiglie, all'elaborazione del P.E.I. e alle verifiche periodiche del progetto globale di integrazione.

⁹ Al momento dell'iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché la richiesta possa essere inoltrata tempestivamente alla GTT.

UNIVERSITÀ

L'Università degli Studi di Torino, dall'anno accademico 2000/2001, ha istituito il Servizio Disabili in attuazione della legge 17/99 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", al fine di offrire agli studenti disabili un servizio integrato di accoglienza, assistenza e inserimento all'interno del mondo universitario.

Le attività del Servizio riguardano principalmente:

- indirizzo e orientamento al momento dell'ingresso all'Università (espletamento degli obblighi burocratici e familiarizzazione con l'ambiente universitario);
- raccolta delle istanze e delle segnalazioni utili ad aprire nuovi scenari operativi;
- supporto diretto durante tutto il percorso di studi, dall'ingresso all'Università al conseguimento della laurea, individuando diverse tipologie di intervento mirate al raggiungimento di un egualitario percorso universitario e facilitando, ove possibile, l'accessibilità alle strutture, alle informazioni e ai contatti diretti con i docenti e altro personale dell'Ateneo;
- supporto indiretto per gli eventuali percorsi post-laurea;
- sensibilizzazione degli organi d'Ateneo allo scopo di favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali ancora presenti nei confronti della disabilità;
- collegamento di rete per contatti e collaborazioni con le varie strutture dell'Ateneo e con soggetti ed Enti territoriali.

Gli studenti disabili possono, quindi, usufruire di tipologie d'intervento diversificate, quali:

- accompagnamento presso le strutture universitarie e gli enti di ricerca, svolto da operatori e/o volontari adeguatamente formati;
- accompagnamento ed assistenza durante i pasti;
- tutorato didattico (che può comprendere l'aiuto per la compilazione di appunti, il supporto per lo studio individuale, il reperimento testi, fotocopie, ecc.) svolto da studenti vincitori di apposita borsa di studio;
- supporto di interpreti della lingua dei segni e di mediatori alla comunicazione per gli studenti non udenti;
- possibilità di utilizzare i locali del Servizio Disabili per attività di studio, di ricerca e culturali connesse all'Ateneo;

- disponibilità di postazioni informatiche accessibili ai disabili motori e attrezzature informatiche specifiche per ipovedenti e non vedenti;
- sostegno personalizzato attraverso progetti individuali specifici, rispondenti alle necessità del singolo studente;
- interventi presso i docenti per l'attuazione di prove d'esame individualizzate;
- assistenza durante l'espletamento delle prove d'esame e delle attività burocratiche.

Per ottenere questi servizi occorre compilare l'apposito modulo di richiesta consultabile in DOCUMENTI sia in formato PDF che in formato RTF accessibile con screen reader al seguente indirizzo: <http://www.unito.it/disabili.htm>

Per ulteriori informazioni lo studente interessato può contattare l'ufficio (Tel. 011.670.42.82) nei seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì 9,00 – 13,00 e 14,00 – 18,00;
- venerdì 9,00 – 13,00 e 14,00 - 16,30.

Gli studenti disabili possono accedere alle mense universitarie e richiedere borse di studio, posti letto, contributi straordinari, ecc., secondo le modalità individuate dall'Ente Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte (EDISU), Corso Raffaello 20/d Torino; Call center 011.6531107; E-mail edisu@eds.unito.it

Sono altresì previsti piani di studio all'estero a cura della Internazionalizzazione - Mobilità studenti - Progetto Mobilità internazionale, Via Po 31 - 10124 Torino; Tel. +39 0116704425; Fax +39 0112361017; E-mail relint@unito.it

Si segnala, infine, che per gli studenti disabili con invalidità compresa tra il 50% e il 65% è previsto il pagamento solo della prima rata delle tasse universitarie, mentre per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% è previsto l'esonero totale dalle tasse. Si ricorda, tuttavia, che tutti gli studenti disabili sono comunque tenuti, come previsto dal Regolamento Tasse e Contributi, al pagamento entro la data prevista per ciascun anno accademico della contribuzione accessoria.

Per informazioni:
 Settore Studenti Disabili
 Via Po, 31 - Via Po, 29 ingresso studenti
 Tel. 011 670.42.82/3/4 - Fax 011 670.42.85
 E-mail: ufficio.disabili@unito.it

TESTI SCOLASTICI E LA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI DI MONZA

Il Ministero della Pubblica Istruzione, per garantire il diritto allo studio ed assicurare la disponibilità dei testi scolastici in formato accessibile - Braille, caratteri ingranditi o supporto informatico - a ciascun alunno, fin dall'inizio della scuola, con la comunicazione prot. n. 2123 del 21 febbraio 2008, con oggetto "Adozione libri di testo per alunni con disabilità visiva" invita le scuole di ogni ordine e grado ad adottare i libri di testo, entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente.

I testi scolastici adottati possono essere richiesti, nelle versioni Braille, a caratteri ingranditi o digitale, eventualmente corredati di specifiche illustrazioni, al Centro Regionale di Documentazione Non Vedenti della Città di Torino, dalla famiglia o dalla scuola oppure possono essere richiesti direttamente alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" di Monza.

Il Centro di Documentazione invia, ogni anno, una comunicazione scritta alle scuole, con la quale invita a compilare, con la massima sollecitudine, una scheda (allegata nella sezione modulistica) con l'elenco dei testi adottati e, per ciascun testo, l'indicazione del formato.

Una copia di tale scheda è successivamente trasmessa, per conoscenza, alla famiglia dell'alunno.

I testi in **versione Braille o a caratteri ingranditi** sono prodotti dal Centro di Documentazione ed è, pertanto, necessario far pervenire anche il libro originale da trascrivere, con l'indicazioni di eventuali parti di programma considerate essenziali.

In considerazione della laboriosità e complessità delle procedure di trascrizione nei formati richiesti e al fine di garantire a ciascun alunno la disponibilità dei testi fin dall'inizio di ciascun anno scolastico, è necessaria la collaborazione e la sollecitudine di tutti nel rispettare i tempi di adozione indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione e fare tempestivamente la richiesta dei testi adottati, nei formati compatibili alle necessità degli alunni. Altrettanto tempestivamente occorre far pervenire al Centro di Documentazione - per i formati Braille e a carattere ingrandito - il testo originale.

I testi in **formato digitale** devono essere richiesti alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" di Monza.

La Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" di Monza nel 2001 ha firmato un accordo con l'Associazione Italiana Editori (AIE) per la realizzazione e la diffusione, nei formati più opportuni alla fruibilità da parte delle persone cieche e ipovedenti, di libri e testi scolastici, nel rispetto delle direttive sul diritto d'autore.

Per facilitare l'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità visiva gestisce, inoltre, il **Servizio Nazionale del libro informatico**.

Tale servizio si propone di rendere più agevole l'accesso "a un sempre maggior numero di testi in formato elettronico e, in particolare, cerca di potenziare la fornitura di testi di studio agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado".

I cataloghi della Biblioteca sono consultabili on-line al seguente indirizzo: <http://www.bibciechi.it/> I testi presenti nei cataloghi possono essere scaricati sul computer della persona interessata previa iscrizione al Servizio Nazionale del libro informatico, seguendo le modalità indicate on-line.

"Alla prima richiesta di un testo da scaricare, si dovrà rispondere alle domande e riempire i campi proposti per poter dar corso all'iscrizione al Servizio.

Una volta che l'iscrizione sarà completata, la Biblioteca assegnerà all'utilizzatore una username e una password che gli consentiranno di accedere a un'area riservata e di prelevare da questa le opere di suo interesse. Consultate attentamente il [Vademecum](#) ai servizi della Biblioteca, in particolar modo nella parte riguardante il libro informatico. Per iscriversi al servizio di fornitura testi scolastici occorre scaricare l'apposita [Modulistica](#) che dovrà essere compilata e rispedita, via mail o via fax alla Biblioteca".

Per contattare la Biblioteca:

Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS
Via G. Ferrari, 5/A - 20052 Monza (MI)
Tel. 039 28.32.71; Fax 039 83.32.64
E-mail: bic@bibciechi.it

Nella Sezione Modulistica si allegano i Modelli A/1, A/2, "B" e "C", per la richiesta di testi scolastici alla biblioteca di Monza.

Per molti anni i ciechi hanno usato i cosiddetti libri parlati (o audiolibri) ossia la registrazione su nastro magnetico della lettura ad alta voce di un libro.

Gli audiolibri, distribuiti su cassetta, venivano ascoltati attraverso normali registratori riproduttori.

Le potenzialità delle tecnologie informatiche e il nuovo modo di operare dei ragazzi disabili visivi, attraverso l'utilizzo del computer nella scuola, per svolgere il proprio

percorso scolastico, stanno producendo ottimi risultati in termini di autonomia personale e, in generale, favoriscono un notevole innalzamento del livello e della qualità dell'integrazione scolastica.

Il computer, opportunamente adattato, se necessario, con periferiche o programmi speciali, è un "compagno" determinante nella vita scolastica di molti alunni disabili.

Alcuni ostacoli, che si fatica a rimuovere, limitano ancora pesantemente le potenzialità d'uso delle cosiddette nuove tecnologie.

La disponibilità del libro di testo in versione digitale, che consente ai ciechi di leggere i testi con display braille o con soluzioni di sintesi vocali e agli ipovedenti di consultare il testo a video, personalizzando a piacere le dimensioni dei caratteri e i colori di testo e sfondo, è ancora minima.

La maggior parte delle case editrici¹⁰ non fornisce alle scuole, per gli alunni disabili, la versione digitale dei testi scolastici che pubblica, nonostante diverse Convenzioni tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Associazione degli Editori e la recente normativa in materia. L'accessibilità dei libri di testo scolastici rientra nell'applicazione della legge n. 4 del 2004 (cd. legge Stanca) "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

Legge n. 4 del 2004, Art. 5 (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Nella legge 4/2004 mancavano le norme tecniche per l'accessibilità dei libri di testo, come per gli altri strumenti didattici e formativi. Nonostante alcuni dubbi, l'orientamento generale sembra essere quello di interpretare la norma come riconoscimento del diritto degli studenti disabili a ricevere copie elettroniche accessibili sia dei libri di testo sia dei materiali didattici.

Il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008) "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili" contiene, nell'allegato A le "Linee guida editoriali

¹⁰ Un'eccezione è rappresentata dalla Zanichelli che, per garantire le pari opportunità di accesso alla cultura, da tempo, fornisce ai disabili, su richiesta, la versione digitale dei libri di testo.

per i libri di testo” e nell’allegato B le “Linee guida per l’accessibilità e la fruibilità del software didattico da parte di alunni disabili”.

Poiché in pratica il decreto detta le regole di facilitazione degli strumenti didattici e stabilisce come devono essere predisposti i testi scolastici e i materiali digitali ad uso degli studenti disabili,¹¹ occorrerà del tempo prima che gli editori siano in grado di fornire direttamente i testi scolastici in formato digitale accessibile e con tutti i contenuti del formato cartaceo.

Il Centro di Documentazione Non Vedenti, con la collaborazione delle Associazioni Apri e Irifor, di alcune scuole e delle famiglie, si è dato come priorità, nel corrente anno scolastico, di esplorare tutte le possibilità atte a garantire l’accessibilità al libro di testo in formato digitale agli studenti disabili visivi, in tempo utile con l’inizio della scuola.

Risultati

Pochissimi editori hanno fornito direttamente al Centro la versione digitale del testo scolastico, perché vincolati all’accordo con la Biblioteca di Monza.

La Biblioteca di Monza finora ha fornito circa il 50% dei libri di testo richiesti in versione digitale.

Di recente, è stata avviata una collaborazione anche con l’Associazione Italiana Dislessici (AID) per approfondire le problematiche riguardanti l’accessibilità e la fruibilità del testo in versione digitale. A differenza del Centro di Documentazione l’AID si occupa di studenti dislessici.

Nel breve periodo supponiamo bisognerà ancora attendere per avere risultati concreti ma le sinergie virtuose che il Centro di Documentazione cerca di promuovere sono piccoli passi verso l’obiettivo delle concrete pari opportunità di accesso allo studio e alla cultura.

¹¹ I Libri in formato elettronico dovranno includere l’ultima edizione del programma di lettura previsto dal Ministero per l’innovazione e le tecnologie, oltre che le istruzioni d’uso, con la specifica dell’organizzazione del contenuto del supporto digitale, le modalità di installazione e di utilizzo del materiale fornito; un sommario navigabile per consentire il collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e prevedere idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all’indice od ai contenuti alla fine di ciascuna sezione.

Protesi e cure

ESENZIONE DAL TICKET

Esenzione per patologia: hanno diritto all'esenzione dal ticket a motivo della patologia:

- i ciechi assoluti
- i ciechi parziali
- i sordi.

L'esenzione è totale per i farmaci di fascia A e sulle prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio. Pagano per intero i farmaci di fascia C.

L'attestato di esenzione dal ticket per patologia viene rilasciato dall'Asl dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido, del codice fiscale, del documento di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e della certificazione della patologia.

Esenzione per età e reddito: hanno diritto all'esenzione totale da ticket sui medicinali (tranne quelli di fascia C) e sulle prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio:

- i bambini fino a 6 anni e gli anziani con più di 65 anni e un reddito che non supera i 70 milioni di Euro;
- i disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 16 milioni, aumentato a 22 milioni in presenza del coniuge e di un milione per ogni figlio a carico (sono esenti anche i familiari a carico);
- i titolari di pensione minima, con più di 60 anni e meno di 65, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 16 milioni, aumentato a 22 milioni in presenza del coniuge e di un milione per ogni figlio a carico (sono esenti anche i familiari a carico);
- I titolari di pensione sociale (sono esenti anche i familiari a carico).

PROTESI E AUSILI

Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente a invalidi civili, di guerra e per cause di servizio, invalidi minori (a fronte di una invalidità permanente), cittadini in particolari situazioni (es. non autosufficienti in attesa di riconoscimento di invalidità civile) ausili, protesi e ortesi se correlati all'infermità invalidante riconosciuta.

La materia è regolata dal D.M. 27 agosto 1999, n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabile nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe". Il "Nomenclatore"¹², allegato al D.M, elenca i supporti che possono essere forniti ed è diviso in 3 parti:

- l'elenco 1 contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialistico ed un successivo collaudo (da parte del tecnico medesimo);
- l'elenco 2 contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato;
- l'elenco 3 contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle Aziende sanitarie ed assegnati in uso agli interessati.

Qualora l'interessato scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale ad uno di quelli elencati (nel nomenclatore), l'Asl di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato (art. 1 c. 5, D.M. 332/1999).

In casi particolari e per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'Asl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del Nomenclatore, sulla base di criteri fissati dal Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza Stato/Regioni (art. 1, comma 6, D.M. 332/1999).

Beneficiari: hanno diritto ai dispositivi contenuti nel Nomenclatore (art. 2 D.M. 332/1999) tra gli altri soggetti, in connessione alla disabilità invalidante:

¹² La revisione del Nomenclatore è attesa da tempo. La bozza in discussione prevede l'inserimento della protesica nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e introduce, per quanto riguarda l'elenco degli ausili, significative aperture agli ausili tecnologici.

- i **ciechi civili** (ai sensi dell'art. 6 dell'abrogata legge 482/1968, cui comunque il D.M. rinvia), ossia coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- i **sordi** (ai sensi dell'art. 6 dell'abrogata legge 482/1968, cui comunque il D.M. rinvia), ossia coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio;
- coloro che si trovano nelle condizioni sanitarie per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, ma che siano ancora in attesa dell'accertamento da parte della competente Commissione medica.

Procedura: per ciascun assistito che fruisca di assistenza protesica l'Asl è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture (art. 2, comma 4, D.M. 332/1999). L'erogazione di protesi e ausili è subordinata alle seguenti attività (art. 4, D.M. 332/1999):

- prescrizione
- autorizzazione
- fornitura
- collaudo.

Prescrizione: è redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di disabilità (art. 2, comma 1, lettera e, D.M. 332/1999). La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione.

La prima prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere:

- una diagnosi circostanziata a seguito di una completa valutazione clinica e strumentale dell'avente diritto;
- l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore e l'indicazione di eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
- un programma di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico/riabilitativo.

Autorizzazione: è rilasciata dall'Asl di residenza, previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente e della corrispondenza tra la prescrizione medica e i dispositivi codificati nel nomenclatore. Nel caso di forniture successive alla prima il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo ((art. 4, commi 5 e 6, D.M. 332/1999). L'Asl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente. In caso di prima fornitura entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di silenzio dell'Asl, trascorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa.

Sulla prescrizione, all'atto dell'autorizzazione, è riportato il corrispettivo riconosciuto dall'Asl al fornitore per l'erogazione del dispositivo.

In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa Asl di residenza.

Fornitura: la fornitura del dispositivo protesico prescritto (art. 4, comma 7, D.M. 332/1999) avviene entro i termini definiti nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisto effettuate dall'Asl per la scelta dei suoi fornitori e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo e indicati nell'elenco 2 del D.M. 332/1999, pena l'applicazione di una penalità.

Il fabbricante di dispositivi protesici è tenuto a corredare i prodotti delle istruzioni e a fornire all'interessato e/o a chi lo assiste dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato.

Collaudo: il collaudo (art. 4, comma 10, D.M. 332/1999) accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro 20 giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore¹³. Se il dispositivo all'atto del collaudo non risulta rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le variazioni necessarie.

Rinnovo: l'Asl non può autorizzare la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo e riportato in dettaglio nell'allegato 2 del D.M. 332/1999.

¹³ Il fornitore, entro 3 giorni lavorativi, deve comunicare all'Asl la data di consegna del dispositivo. L'Asl, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, invita l'assistito a presentarsi per il collaudo, il quale se non si presenta senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla Regione.

I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.

In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica alla riparazione o di non convenienza della riparazione o di non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, l'Asl, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dell'assistito o di chi ne esercita la tutela, può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi riportati nell'allegato 2 del D.M. 332/1999.

Alla scadenza del tempo minimo il rinnovo della fornitura è subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore.

Per i dispositivi protesici forniti ai minori (età inferiore di 18 anni) non si applicano i tempi minimi di rinnovo; l'Asl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati, in base ai controlli clinici e secondo il programma terapeutico/riabilitativo.

IMPIANTO COCLEARE

La Giunta regionale del Piemonte con Deliberazione 29 gennaio 2007, n. 39-5182, con oggetto "Impianti cocleari. Definizione livelli di Assistenza. Accantonamento ed assegnazione Euro 200.000,00 Cap.15450/2007 alla Direzione Controllo delle Attività Sanitarie", assicura ai portatori di impianti cocleari la fornitura gratuita del materiale necessario per la manutenzione dell'apparecchio, nonché il ricambio periodico degli accessori necessari al suo funzionamento: processore retroauricolare o a scatola (ogni 7 anni), carica batteria (ogni 5 anni), antenna e cavetto (ogni anno).

La protesi cocleare si compone di due parti: una interna (endoprotesi) e una esterna (esoprotesi) entrambi inserite tra i livelli essenziali di assistenza e quindi fornite gratuitamente al momento dell'intervento chirurgico per l'impianto. Ciò che invece il Sistema Sanitario Nazionale non prevede è il rimborso delle spese necessarie, successivamente, per il mantenimento, la riparazione e la sostituzione delle componenti dell'esoprotesi. La Regione Piemonte ha stabilito di erogare, fino a un massimo di 600 euro l'anno a testa, sia il materiale di manutenzione sia quello di ricambio.

Ne possono usufruire tutti i cittadini piemontesi assistiti sia presso i Centri regionali sia presso i Centri di altre Regioni.

In particolare: “La rimborsabilità è assicurata, mediante mobilità, anche alle prestazioni effettuate presso i Centri di altre Regioni individuati in appresso:

- **Regione Lombardia:** Policlinico Mangiagalli, Regina Elena; Osp. Circolo Varese; Osp. Legnano Cuggiono.
- **Provincia Trento:** Ospedale di Rovereto.
- **Regione Veneto:** Azienda Ospedaliera di Padova; Azienda Ospedaliera di Verona.
- **Regione Emilia Romagna:** Azienda Ospedaliera di Piacenza; Piacenza CDC; S. Maria Nuova; Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Anna di Ferrara.

I Centri Regionali che effettuano l'impianto sono:

- **Torino:** ospedale San Giovanni Battista di Torino (presidio dell'Azienda ospedaliero – universitaria San Giovanni Battista); ospedale Martini (presidio dell'Azienda Sanitaria Locale TO1); ospedale Regina Margherita.
- **Alessandria:** ospedale SS. Antonio e Biagio di Alessandria (presidio dell'Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria); ospedale SS. Antonio e Margherita di Tortona (presidio dell'Azienda Sanitaria Locale AL).

AGEVOLAZIONI SPECIFICHE PER SORDI

In base al tipo e grado di sordità, oltre alle agevolazioni fiscali previste nella “**Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili**” si può fruire delle seguenti agevolazioni specifiche:

- detrazioni IRPEF per spese di interpretariato;
- esenzione dal pagamento del canone mensile sulla telefonia fissa (Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 3 ottobre 2007, n. 514/07/CON). È richiesto lo stato di famiglia (autocertificabile) e la certificazione che attesti la sordità e la titolarità dell’indennità di comunicazione rilasciato dalla Commissione Medica dell’Asl di residenza;
- esenzione tassa di concessione governativa sui cellulari (art. 1, comma 203, legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- offerta specifica per i sordi predisposta e pubblicizzata dai gestori di telefonia mobile entro il 30 novembre di ciascun anno, che comprenda almeno l’invio di 50 SMS gratuiti al giorno verso i numeri nazionali mobili e fissi (delib. 3 ottobre 2007, n. 514/07/CON).

INDIRIZZI UTILI

ASL TO 1 sede legale Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

Centralino **ex Asl1** 011 566.15.66

Centralino **ex Asl2** 011 709.51

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) **ex Asl1** 011 566.22.66

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) **ex Asl2** 011 709.52.409

<http://www.aslto1.it>

Commissione Invalidi Civili Via Farinelli, 25

Tel. 011 566.40.13

Commissione Ciechi Via San Marino, 10

Tel. 011 709.53.317

ASL TO 2 sede legale C.so Svizzera, 164 - 10149 Torino

Centralino **ex Asl3** 011 439.31.11

Centralino **ex Asl4** 011 240.11.11

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) **ex Asl3** 011 439.38.43

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) **ex Asl4** 011 240.24.15 / 240.24.84

<http://www.asl3.to.it>; www.aslto4.it

Commissione Invalidi Civili Via Pacchiotti, 4

Tel. 011 439.57.18

Comune di Torino Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino

Centralino 011 442.11.11

Sito Internet: www.comune.torino.it

Servizi Educativi Via Bazzi, 4 – 10152 Torino

Tel. 011 442.11.11

Servizi Sociali Via Giulio, 22 – 10122 Torino

Tel. 011 442.11.11

Servizi Sociali **Circoscrizione 1** Via Giolitti, 2 bis

Tel. 011 44.36102

Servizi Sociali **Circoscrizione 2** Via Filadelfia, 252

Tel. 011 44.28800

Servizi Sociali **Circoscrizione 3** Via Spalato, 15

Tel. 011 44.37311

Via Monte Ortigara, 95

Tel. 011 44.28770

Servizi Sociali **Circoscrizione 4** Via Bogetto, 3

Tel. 011 44.31495

Via Le Chiuse, 66

Tel. 011 44.38411

Servizi Sociali **Circoscrizione 5** Via Val della Torre, 138

Tel. 011 44.21411

V. Cardinal Massaia, 75/m

Tel. 011 44.39501

Servizi Sociali **Circoscrizione 6** Via Leoncavallo, 17

Tel. 011

44.31211/2/3

Servizi Sociali **Circoscrizione 7** L.go Dora Savona, 30

Tel. 011

44.34511/12

Servizi Sociali **Circoscrizione 8** Via Ormea, 45

Tel. 011

44.35870/72

Servizi Sociali **Circoscrizione 9** Via Vado, 2

Tel. 011 44.37950

Via Pio VII, 65

Tel. 011 44.30100

Servizi Sociali **Circoscrizione 10** Via Farinelli, 40/1

Tel. 011 44.32411

Servizio Mobilità Via San Marino, 10.

Tel. 011 44.28008

Servizio Buoni Taxi Via Palazzo di Città, 9/11.

Tel. 011 44.21633

Ufficio Gtt Via Chisone, 10/A.

Tel. 011 44.26610

Informa Disabile Via Palazzo di Città, 11

Tel. 011 44.21631

Regione Piemonte Piazza Castello, 165 – 10122 Torino
Centralino 011 432.11

Sito Internet: www.regione.piemonte.it

Sanità Corso Regina Margherita, 153 bis - 10122 Torino

Politiche sociali e politiche per la famiglia Corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino

Agevolazioni fiscali:

AGENZIA DELLE ENTRATE: Tel. 848.800.444

www.agenziaentrate.gov.it

Lavoro:

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: Tel. 800.196.196

Sito Internet: www.lavoro.gov.it

Provincia di Torino

Servizio Lavoro Corso Inghilterra, - 10138 Torino

Centralino 011 861.2111

Sito Internet: www.provincia.torino.it

Università degli Studi di Torino

Settore Studenti Disabili

Via Po, 31 - Via Po, 29 ingresso studenti

Tel. 011.6704282/3/4 - Fax 011.6704285

E-mail: ufficio.disabili@unito.it

Sito Internet: www.unito.it/disabili.htm

PLURIDISABILITÀ SENSORIALE

Legadelfilodoro

Sede di Osimo: Via Montecerno, 1 - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 72451, fax 071 717102

E-mail: info@legadelfilodoro.it

Sito Internet: www.legadelfilodoro.it

Aree principali di intervento: assistenza, riabilitazione e reinserimento delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

DISABILITA' VISIVA

Fondazione Robert Holmann

Sede di Cannero: via Oddone Clerici, 6 - 28821 Cannero Riviera (VB)

Tel. 0323 788485, Fax 0323 788198

E-mail: cannero@fondazionerobertollman.it

Sede di Padova: via Siena, 1 - 35143 Padova

Tel. 049 680629, Fax 049 8807141

E-mail: padova@fondazionerobertollman.it

Sito Internet: www.fondazionerobertollman.it

Aree principali di intervento: consulenza e sostegno allo sviluppo del bambino; valutazione funzionale per bambini da 0 a 8 anni; interventi abilitativi e riabilitativi per bambini da 0 a 14 anni.

Siti internet:

www.disabili.com (legislazione, salute, tempo libero, ecc.)

www.aniomap.it

www.arcipelagosordita.it

www.handimatica.it (mostra convegno per l'integrazione del disabile)

www.necessitàeducativespeciali.it (mondo della scuola)

www.superabile.it (sport e tempo libero)

www.coinsociale.it

www.italiapertutti.it

www.handylex.org (normative/ aiuti)

www.comune.torino.it

www.provincia.it

www.regione.piemonte.it,

www.welfare.gov.it

www.ministerosalute.it

http://www.datacoop.org/download/files/mod_hand_1.pdf (richiesta permessi parentali)

ASSOCIAZIONI

Indirizzi delle associazioni a tutela dei diritti delle persone disabili sensoriali presenti nel territorio cittadino:

a tutela delle persone cieche	a tutela delle persone sorde
<p>Associazione Nazionale Privi Vista e ipovedenti (A.N.P.V.I.) C.so Ferrucci, 27 10138 Torino Tel. 011 434.82.12 http:// e-mail: anpvi.torino@libero.it</p>	<p>Associazione Portatori Impianto Cocleare (A.P.I.C.) C/o VITALE Teresa Str. Com. del Cartman , 25 10132 Torino Tel. 011 898.16.74 http:// www.apic.torino.it e-mail: info@apic.torino.it</p>
<p>Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) Corso Vittorio Emanuele II, 63 10128 Torino Tel. 011 53.55.67 / 53.26.83. http:// www.uiciechi.it e-mail: irifor@uictorino.it uicto@uiciechi.it</p>	<p>Ente Nazionale Sordi (E.N.S.) Corso Francia, 73 10138 Torino Tel. 011 447.78.38 / 447.78.39 Fax 011 434.09.06 DTS: 011 447.78.38 http:// www.enstorino.it e-mail: torino@ens.it</p>
<p>Associazione Piemontese Retinopatici (A.P.R.I.) Via Cellini, 14 10126 Torino Tel. 011 667.79.44 / 664.86.36 http:// www.ipovedenti.it e-mail: apri@ipovedenti.it</p>	<p>Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli Audiolesi (F.I.A.D.D.A.) Via Toselli,1 10129 TORINO Tel. 011 67.34.13 http:// www.fiadda.it e-mail: fiadda.torino@libero.it</p>